SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. **314.**

Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante azioni positive per l'imprenditoria femminile;

Visto l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 54 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 dicembre 1996, n. 706, recante norme per la concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 98/C 74/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 74/9 del 10 marzo 1998, recante orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica e verificato che la competente commissione della Camera dei deputati non ha espresso il proprio parere entro il termine prescritto del 28 aprile 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per le pari opportunità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A
il seguente regolamento:

Capo I

DEFINIZIONI E RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) legge, la legge 25 febbraio 1992, n. 215;

b) progetti aziendali innovativi, i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a),* della legge, da realizzare tramite le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b);*

c) servizi reali, i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b),* della legge destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di qualità;

d) corsi di formazione, i corsi di formazione imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b),* della legge;

e) servizi di consulenza e assistenza, i servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale di cui all'articolo 2, commna 1, lettera *b),* della legge;

f) Ministero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Ripartizione delle disponibilità finanziarie

1. Alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente regolamento si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'articolo 10 della legge, tra i seguenti interventi:

a) concessione delle agevolazioni previste per l'avvio di attività, per l'acquisto di attività preesistenti, per i progetti aziendali innovativi e per l'acquisto di servizi reali;

b) concessione delle agevolazioni per la promozione dei servizi di consulenza ed assistenza e delle iniziative regionali di cui all'articolo 12 della legge, anche per la promozione dei corsi di formazione, nell'ambito dei programmi indicati nell'articolo 21.

2. Se una delle quote riservate agli interventi di cui al comma 1, risulta superiore alle richieste, l'eccedenza incrementa le risorse finanziarie dell'anno successivo.

Capo II

AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILI E PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALI.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge, le imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge, e rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, e successive modilicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla normativa comunitaria vigente in relazione a particolari tipologie di attività economiche, nei settori di cui al comma 1.

Art. 4.

Iniziative ammissibili

1. Le imprese possono proporre la domanda di cui all'articolo 9 relativamente alle seguenti iniziative:

a) avvio di attività imprenditoriali, nonché acquisto di attività preesistenti mediante cessione dell'attività medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno cinque anni;

b) realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività;

c) acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

Art. 5.

Misura delle agevolazioni

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, è concesso un contributo in conto capitale, in conformità ai principi della procedura valutativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche di quanto disposto dalla stessa normativa comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate.

2. L'agevolazione in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL) è calcolata come percentuale del valore ottenuto attualizzando gli investimenti ammissibili, se realizzati in più anni, all'epoca in cui l'iniziativa è avviata a realizzazione, mediante calcolo basato sull'anno solare. Per l'attualizzazione si tiene conto della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda. L'importo dell'agevolazione in Equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) è rivalutato in relazione al piano di disponibilità delle somme di cui all'articolo 15, comma 1.

3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni è riconosciuta priorità nella concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni, quando tale garanzia venga richiesta per i finanziamenti che riguardano lo stesso programma di investimenti ammesso ad agevolazione. In tal caso la somma delle agevolazioni concesse non può superare il limite massimo del settantacinque per cento della spesa ammessa.

Art. 6.

Misura delle agevolazioni «de minimis»

1. Le imprese possono richiedere che le agevolazioni di cui all'articolo 5, siano concesse secondo la regola: *de minimis*, così come definita dalla Commissione europea con la comunicazione 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 69/9 del 6 marzo 1996. In tal caso, fermo restando l'importo massimo dell'aiuto *de minimis* concedibile, la misura dell'agevolazione è pari al cinquanta per cento della spesa ammessa, elevabile fino al settantacinque per cento per le iniziative ubicate nei territori svantaggiati individuati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese. Per le iniziative di acquisto dei servizi reali la misura dell'agevolazione è pari al 30 per cento, elevabile fino al 40 per cento nelle aree territoriali svantaggiate. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare la misura delle maggiorazioni consentite per le aree territoriali svantaggiate, in relazione a quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente.

2. In applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di politica agricola, la regola: *de minimis* non si applica alle iniziative rientranti nel settore dell'agricoltura, fatta eccezione per l'agriturismo.

Art. 7.

Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. La domanda di agevolazione per l'avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b),* indica a quali delle seguenti spese è riferita:

a) impianti generali;

b) macchinari e attrezzature;

c) acquisto di brevetti;

d) acquisto di software;

e) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del venticinque per cento della spesa di cui ai punti *a)* e *b).* Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il cinque per cento dell'importo per opere murarie;

f) studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del due per cento del costo dell'investimento complessivamente ammesso.

2. Nel caso di acquisto di attività preesistenti, la domanda può riferirsi anche al costo per l'acquisto dell'attività stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attività. Qualora la titolare ovvero uno o più soci dell'impresa cessionaria siano anche i soci dell'impresa cedente, il costo di acquisto è decurtato in proporzione alle quote detenute da ciascuno di tali soggetti nell'impresa cessionaria. Nel caso in cui l'acquisto dell'attività si sia perfezionato tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado, la domanda di agevolazione non può riferirsi al costo dell'acquisto.

3. Le domande per l'acquisizione di servizi reali possono riguardare le spese sostenute per l'acquisto di uno o più dei servizi reali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, forniti da:

a) imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;

c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, i quali possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalità esterna, senza alcuna forma di intermediazione.

4. La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse.

5. La domanda può riferirsi anche alle spese sostenute per gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, relativamente al costo del bene, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria.

6. La domanda può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione della stessa, e a quelle sostenute a decorrere dal termine di chiusura del bando precedente, fissato ai sensi dell'articolo 9.

7. La domanda per la realizzazione del programma di investimenti può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute per l'acquisto di beni di nuova fabbricazione, esclusi:

a) i beni usati, ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attività preesistenti;

b) l'acquisto di terreni e fabbricati;

c) gli investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;

d) l'avviamento;

e) le spese di gestione.

8. La domanda contiene gli elementi idonei a dimostrare che il valore economico dei mezzi apportati dall'impresa è pari ad almeno il venticinque per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili.

Art. 9.

Termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni sono presentate, anche per via telematica, entro i termini che vengono fissati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, dal Ministero in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 10.

Criteri di priorità per la formazione delle graduatorie

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, fissa, con proprio decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il punteggio numerico dei criteri di priorità concernenti il grado di partecipazione femminile all'impresa, l'impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa e la relativa percentuale di manodopera femminile, individuando altresì eventuali ulteriori criteri validi su tutto il territorio nazionale.

2. Con lo stesso decreto sono indicati i limiti entro i quali, una volta realizzata l'iniziativa, è consentito lo scostamento dai dati dichiarati nel modulo di domanda in relazione agli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi.

Art. 11.

Ripartizione regionale delle risorse

1. Il Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato determina con proprio decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota di risorse finanziarie statali da destinare a ciascuna regione o provincia autonoma, dandone comunicazione alle stesse. Tale determinazione è effettuata ripartendo le risorse disponibili sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzio-

nale, con l'indice di disoccupazione femminile, secondo l'ultima rilevazione ufficiale disponibile, nonché sulla base di ulteriori criteri stabiliti, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Art. 12.

Integrazione delle risorse statali da parte delle regioni

1. Le regioni e le province autonome possono disporre per ciascun anno un'integrazione delle quote di risorse statali di cui all'articolo 11, assegnando fondi propri al finanziamento delle iniziative ammissibili alle agevolazioni. La misura minima di tali fondi per ciascuna regione o provincia autonoma è calcolata dividendo il venti per cento delle risorse statali per la stessa stanziate nell'anno precedente per l'indice di disoccupazione femminile risultante dall'ultima rilevazione ufficiale disponibile e risulta così inversamente proporzionale al tasso regionale di disoccupazione femminile. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'importo dei fondi stanziati da ciascuna regione o provincia autonoma è fissato nella misura minima di un miliardo di lire.

2. Nel caso di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono individuare criteri di priorità per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo. A tal fine ciascuna regione o provincia autonoma indica particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche considerate prioritarie per lo sviluppo, stabilendo, per ciascuna di esse il relativo punteggio numerico, compreso tra zero e dieci, da attribuire alle iniziative interessate.

3. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero le risorse stanziate ed i criteri eventualmente indicati da utilizzare per le graduatorie di cui all'articolo 13, comma 5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni e le province autonome effettuano la suddetta comunicazione entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il Ministero rende noto l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione o provincia autonoma ed i criteri di priorità di cui al comma 2, con lo stesso decreto di cui all'articolo 9, mediante il quale vengono fissati i termini per la presentazione delle domande.

Art. 13.

Presentazione delle domande e formazione delle graduatorie nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.

1. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia provveduto all'integrazione delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, la domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo il modello definito con circolare del Ministero, è trasmessa alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'iniziativa avrà luogo. In mancanza della suddetta integrazione si applicano le procedure di cui all'articolo 14.

2. La domanda, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, è sottoscritta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dal legale rappresentante dell'impresa ed è trasmessa mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero per via telematica, entro i termini di cui all'articolo 9. Nel primo caso fa fede il timbro postale recante la data di spedizione.

3. La regione o la provincia autonoma competente trasmette al Ministero, anche per via telematica, l'elenco delle domande pervenute e provvede al loro esame verificandone, in particolare, la completezza, il contenuto, e la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, nonché la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto e, ove le caratteristiche di questo lo consentano, il relativo impatto ambientale.

4. Alle domande ritenute ammissibili è attribuito un punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 10 e dei criteri di priorità indicati dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

5. Le domande ammissibili sono inserite in graduatorie, articolate nei seguenti macrosettori:

a) macrosettore «agricoltura»;

b) macrosettore «manifatturiero e assimilati»;

c) macrosettore «commercio, turismo e servizi».

6. Nel macrosettore «agricoltura» sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel macrosettore: «manifatturiero e assimilati» sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni C, D, E ed F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel macrosettore: «commercio, turismo e servizi» sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della suddetta classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel caso di progetti relativi a più attività si fa riferimento all'investimento prevalente.

7. All'interno delle graduatorie, le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito ai sensi del comma 4, con indicazione dell'importo dell'agevolazione concedibile.

8. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia autonoma sono ripartite tra i vari macrosettori, di cui ai commi 5 e 6, in misura proporzionale al totale dei contributi richiesti e ritenuti ammissibili. Se le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti, le agevolazioni sono concesse, per ciascun macrosettore, seguendo l'ordine di graduatoria, con eventuale riduzione, fino all'esaurimento dei fondi, dell'agevolazione relativa all'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei fondi assegnato al macrosettore.

9. La regione o la provincia autonoma competente approva le graduatorie e provvede a trasmetterle, anche per via telematica, al Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

10. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni provvede alla pubblicazione delle graduatorie pervenute.

11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il Ministero diffida la regione o la provincia autonoma interessata ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Se la regione o la provincia autonoma diffidata adempie entro tale termine, la pubblicazione delle relative graduatorie da parte del Ministero è effettuata nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente il termine della diffida, il Ministero effettua direttamente l'esame delle domande e la formazione delle graduatorie regionali sulla base delle risorse statali disponibili, provvedendo altresì all'approvazione e alla pubblicazione di tali graduatorie entro i successivi novanta giorni.

12. Il Ministero, dopo la pubblicazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione, in un'unica soluzione, delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome.

13. Ciascuna regione o provincia autonoma adotta e comunica i provvedimenti di concessione alle imprese beneficiarie entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior termine richiesto per l'acquisizione della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente. Per le domande non ammesse alle agevolazioni è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Art. 14.

Modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di mancata integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.

1. Le imprese che intendono accedere ai benefici della legge e che localizzano le proprie iniziative nelle regioni o nelle province autonome che non hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 12, comma 1, trasmettono la domanda di ammissione alle agevolazioni al Ministero, secondo le stesse modalità di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. Copia della domanda e dei documenti è contestualmente inviata, per conoscenza, alla regione ove è ubicata l'iniziativa. Le regioni e le province autonome, per le materie di propria competenza, esprimono il proprio motivato parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Il Ministero esamina le domande procedendo alle verifiche di cui all'articolo 13, comma 3, e provvede alla formazione delle graduatorie, con riferimento alle sole risorse statali disponibili, sulla base delle disposizioni contenute nei commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo, applicando i criteri di priorità di cui all'articolo 10 e tenendo altresì conto del parere espresso dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 1.

3. Il Ministero completa l'istruttoria delle domande entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse ed entro i successivi trenta giorni dispone la pubblicazione delle graduatorie contestualmente a quelle comunicate dalle regioni ai sensi dell'articolo 13, comma 9.

4. Fatti salvi i tempi previsti per l'acquisizione della prescritta documentazione antimafia, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, il Ministero adotta il provvedimento di concessione e ne dà comunicazione alle imprese interessate. Per le iniziative non ammesse alle agevolazioni è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Art. 15.

Erogazione dei contributi

1. Le erogazioni del contributo in conto capitale sono effettuate dal soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione in due quote, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, corredata della documentazione individuata con la circolare del Ministero di cui all'articolo 13, comma 1. La prima quota è resa disponibile a far data dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 13, comma 10; la seconda quota è resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data di pubblicazione per i programmi di investimento che abbiano durata fino a dodici mesi, e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione per i programmi con durata superiore.

2. Fermo restando il piano di disponibilità delle quote di cui al comma 1, la prima quota, pari al trenta per cento dell'agevolazione concessa, è erogata in corrispondenza della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi; la seconda quota è erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa e alla presentazione della documentazione di spesa di cui al comma 4. La prima quota di agevolazioni può essere erogata anche a titolo di anticipazione previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo almeno pari alla somma da erogare. Ciascuna delle due quote è erogata entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione. Dalla seconda quota è trattenuto un importo pari al dieci per cento dell'agevolazione concessa, da erogare successivamente al controllo della documentazione finale di spesa. L'erogazione della quota a saldo del dieci per cento è effettuata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria. Per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a duecento milioni di lire, il predetto termine è ridotto alla metà.

3. Gli investimenti si intendono realizzati quando:

a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi sia stato stipulato apposito contratto di fornitura;

b) il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;

c) l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione spettante e comunque non inferiore al trenta per cento del costo agevolabile dei predetti beni.

4. La documentazione finale di spesa consiste in un elenco analitico delle fatture e degli altri titoli di spesa, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Le modalità specifiche per la determinazione della documentazione finale di spesa sono fissate con circolare del Ministero.

5. Gli investimenti sono effettuati entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo. Se entro tale termine perentorio gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati, purché il loro valore complessivo non sia inferiore al sessanta per cento del totale degli investimenti ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato.

6. Eventuali variazioni di quanto le imprese hanno attestato nelle domande sono tempestivamente comunicate al soggetto che ha provveduto alla concessione del contributo.

7. L'ammontare dell'agevolazione concessa è soggetto a rideterminazione, al momento dell'erogazione a saldo, in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati.

8. Le regioni e le province autonome che abbiano provveduto all'integrazione finanziaria di cui all'articolo 12, comma 1, presentano al Ministero, anche ai fini degli obblighi di informazione derivanti da eventuali cofinanziamenti comunitari, una rendicontazione semestrale sull'utilizzo dei fondi destinati agli interventi, evidenziando in particolare il numero e l'importo delle iniziative agevolate e di quelle eventualmente già realizzate, l'importo delle somme erogate e di quelle eventualmente non più erogabili.

Art. 16.

Relazione annuale

1. Al fine di verificare l'impatto degli interventi, entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome presentano al Ministero una relazione dettagliata sui risultati ottenuti, contenente un riepilogo delle rendicontazioni semestrali di cui all'articolo 15, comma 8, una valutazione dell'impatto occupazionale e della corrispondenza dell'intervento alle esigenze del territorio, l'indicazione delle problematiche emerse ed eventuali proposte per una maggiore efficacia dell'intervento stesso.

2. Qualora dalla relazione annuale risulti che le somme versate alle regioni o alle province autonome siano eccedenti rispetto all'importo rendicontato, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per essere riassegnata, con apposito provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fondo per gli interventi agevolativi alle imprese istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero comunica annualmente i dati complessivi risultanti dalla propria attività e da quella svolta dalle regioni e dalle province autonome al Comitato per l'imprenditoria femminile, il quale, a sua volta, propone al suddetto Ministero le iniziative ritenute utili per una maggiore aderenza degli interventi alle esigenze di sviluppo dell'imprenditoria femminile.

Art. 17.

Convenzioni con soggetti terzi

1. Il Ministero può affidare lo svolgimento dell'attività istruttoria e di erogazione, anche solo per alcuni aspetti, a soggetti convenzionati, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti annuali previsti per gli interventi di cui al presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome, per gli adempimenti di cui agli articoli 13, comma 3, e 15, comma 2, possono avvalersi dell'attività dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 18.

Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero e le regioni possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime.

2. Gli oneri per le attività ispettive di cui al comma 1 sono a carico delle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefici di cui al presente regolamento.

Art. 19.

Mantenimento della percentuale di donne nell'impresa e della destinazione d'uso dei beni

1. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono obbligate, per un periodo di cinque anni dalla data di concessione della stessa, a mantenere i requisiti stabiliti in ordine alla presenza femminile all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* della legge.

2. I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distratti, per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

3. Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria è tenuto a comunicare al soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma 1, nonché eventuali cessioni, alienazioni o distrazioni dei beni intervenute prima della scadenza del termine di cui al comma 2.

Art. 20.

Revoca delle agevolazioni

1. Le regioni o le province autonome, ovvero il Ministero nel caso in cui le regioni non abbiano provveduto all'integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 12, comma 1, provvedono alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:

a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione sono state ottenute le agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento, ovvero il venir meno delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera *a),* della legge, in ordine alla presenza femminile nell'impresa;

c) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data di concessione dell'agevolazione;

d) gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria subiscano variazioni superiori ai limiti di scostamento indicati con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2;

e) l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 5, risulti inferiore al sessanta per cento degli investimenti ammessi.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, il beneficio è restituito, integralmente o parzialmente, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione del contributo. Nei casi di revoca per alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima che sia trascorso il periodo di cinque anni di cui all'articolo 19, comma 2, la misura del predetto tasso è maggiorata di cinque punti percentuali. Le somme sono restituite all'erario con le stesse modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del medesimo articolo.

Capo III

AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI REGIONALI PER I CORSI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE E PER SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA E CONTRIBUTI ALLE REGIONI.

Art. 21.

Programmi regionali

1. Le regioni e le province autonome possono predisporre, in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale e con le proprie normative generali e di settore, un programma per la promozione ed il coordinamento delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *b),* e dall'articolo 12, della legge, diretto a:

a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne;

b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditorialità femminile;

c) attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne.

2. Per la realizzazione dei programmi regionali è concesso alle regioni un contributo pari al cinquanta per cento dell'importo delle spese complessivamente previsto.

3. Ai fini della concessione del contributo, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministero ripartisce tra le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 11 e sulla base dei criteri ivi richiamati, le risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b).*

Art. 22.

Approvazione e attuazione dei programmi

1. Una volta all'anno, entro i termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni presentano al Ministero i propri programmi, indicando:

a) gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;

b) la descrizione degli interventi proposti, articolati per tipologia di iniziativa;

c) l'indicazione dei soggetti beneficiari, qualora il programma preveda agevolazioni a favore di soggetti terzi. In tal caso per i soggetti beneficiari si fa riferimento a quelli indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b),* della legge;

d) le eventuali priorità per l'accesso alle agevolazioni;

e) l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari, della misura dell'agevolazione, che non può superare il cinquanta per cento delle spese sostenute;

f) le modalità di realizzazione degli interventi;

g) l'indicazione delle spese ammissibili;

h) gli eventuali limiti, massimo e minimo, dell'investimento ammissibile;

i) i tempi previsti per l'attuazione del programma, nei limiti di quanto previsto dal comma 6;

j) gli aspetti finanziari, con l'indicazione del piano di copertura del programma proposto, articolato per tipologia di iniziativa, e della quota di risorse regionali destinata al cofinanziamento del programma;

k) il regime delle revoche;

l) i risultati attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei criteri utilizzati per la verifica.

2. Le iniziative di cui al comma 1, devono avere come destinatari finali dei servizi proposti almeno il settanta per cento di donne.

3. Le spese ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione.

4. Il Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, approva i programmi medesimi, purché sia intervenuta, laddove prevista, l'approvazione delle corrispondenti misure di intervento regionale da parte dei competenti organi dell'Unione europea. Contestualmente all'approvazione dei programmi il suddetto Ministero eroga alle regioni e alle province autonome un'anticipazione pari al cinquanta per cento della quota di contributo spettante, entro i limiti del riparto di cui all'articolo 21, comma 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, le regioni procedono alla verifica del programma realizzato e richiedono al medesimo Ministero l'erogazione della quota spettante, allegando alla richiesta una relazione finale che evidenzi i risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal programma.

5. Se dalla relazione finale risulta che l'anticipo versato alla regione sia eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la differenza è restituita all'erario con le stesse modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

6. I programmi regionali sono realizzati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di approvazione di cui al comma 4.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni della legge 25 febbraio 1992, n. 215: articolo 4, comma 1, le parole da: «costituiti» fino a: «presente legge»; articolo 4, comma 1, lettera *a)*, le parole: «fino al 50% delle spese»; articolo 4, comma 1, lettera *b)*, le parole: «fino al 30% delle spese»; articolo 4, comma 2; articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 12, comma 3.

2. Dalla data di cui al comma 1 è altresì abrogato il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 5 dicembre 1996, n. 706.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

BELLILLO, *Ministro per le pari opportunità*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53, del 7 marzo 1992.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— L'art. 20 della succitata legge, così recita:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sano emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi tenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate, le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cioè corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dellordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata a vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali normne generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte dell'università di eredità, di donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c),* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, lettera *c),* non coporte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c),* anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— Si trascrive il testo del punto 54 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8 della succitata legge:

«54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile: legge 25 febbraio 1992, n. 215».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c),* della legge 15 marzo 1997, n. 59 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1998.

— Il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, n. 706 «Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile» è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 87/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1997.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, pur le quali le

leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 1:

— Per la data di pubblicazione della legge n. 215/1992 si veda la nota alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215:

«Art. 2 *(Beneficiari).* — 1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) le imprese o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne».

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 215/1992 come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4 *(Icentivazioni per la promozione di nuova imprenditorialità femminile e per l'acquisizione di servizi reali).* — 1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3, ai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera *a),* possono essere concessi:

a) contributi in conto capitale per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) contributi per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

2. (Abrogato).

3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b),* per le attività ivi previste».

— Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 215/1992 soppresso dal regolamento qui pubblicato prevedeva la misura massima di contributo concedibile nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/1988.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 215/1992:

«Art. 10 *(Comitato per l'imprenditoria femminile).* — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministero dell'industria, del commercia e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della coperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

2. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

3. Il comitato elegge nel proprio ambito uno o due Presidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni si avvale del personale e delle strutture messe a disposizio dai Ministri di cui al comma 1.

4. Il comitato ha compiti di indirizzo o di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge, promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditoria femminile.

5. Per le finalità di cui al presente articolo il comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'art. 39, comma 1, lettera *a),* della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali in materia di imprenditorie femminile.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3».

— Il testo vigente dell'art. 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 12 *(Iniziative delle regioni).* — 1. Le regioni a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedono la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presente sull'intero territorio regionale.

3. (Abrogato)».

— Il comma 3 dell'art. 12 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la misura dei contributi concedibili per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2.

Note all'art. 3:

— Per il riferimento agli articoli 2 e 4 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'articolo 1.

— Il decreto del Ministro dell'industria 18 settembre 1997 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 1° ottobre 1997, n. 229.

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:

«Art. 2. — 2. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, nonché la definizione di piccola e media impresa sono indicati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:

«Art. 5 *(Procedura valutativa).* — 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle

domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria.

4. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell'art. 4, camma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la congruità delle spese sostenute. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda».

— Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266:

«Art. 15 *(Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia).* — 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. La garanzia al fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto, di concetto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettivi fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigian cassa S.p.a. della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "Ministro del tesoro", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industia, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni».

— La legge 14 ottobre 1964, n. 1068, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 6 novembre 1964, n. 273 reca: «Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione».

Nota all'art. 9:

— Per il riferimento all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 si veda la nota all'art. 5.

Nota all'art 13:

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta canoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa da imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, del funzionario incaricato dal legale rappresentante dell'impresa stessa».

Nota all'art. 15:

— Le legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 27 gennaio 1968.

Nota all'art. 16:

— Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 9 e dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:

«Art. 7 *(Procedure di erogazione).* — 9. Presso ciascuna amministrazione statale competente è istituito un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di competenza della medesima amministrazione, amministrato secondo le normative vigenti per tali interventi».

«Art. 9 *(Revoca dei benefici e sanzioni).* — 6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10, comma 2».

Note all'art. 17:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 23:

«Art. 3 *(Procedimenti e moduli organizzativi).* — 1. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso è disposto il pagamento di penali in caso di revoca di interventi dell'aggiudicatario in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata falsità dei documenti.

3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» è pubblicato nel supplemento ordinaio alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1995, n. 105.

Nota all'art. 18:

— Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:

«Art. 8 *(Ispezioni e controlli)*. — 1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attività ispettive, comprese le cause di incompatibilità, nonché i compensi indipendentemente dall'entità dell'intervento, le modalità di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attività di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonché gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impesa interessata. È fatto loro divieto di accettare qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le società beneficiarie degli interventi nonché con le società controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.

3. Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma 2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'art. 7».

Nota all'art. 19:

— Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 20:

— Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 1.

— Si trascrive il testo dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:

«Art. 9. — 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca del bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito».

Note all'art. 21:

— Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 1.

— Per il riferimento all'art. 12 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 22:

— Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 23:

— Per il riferimento all'art. 4 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 1.

— L'art. 5 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la concessione di contributi sotto forma di crediti d'imposta.

— L'art. 6 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni.

— L'art. 7 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la revoca e la cumulabilità della agevolazioni.

— L'art. 8 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la concessione di finanziamenti agevolati.

— L'art. 9 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la garanzia integrativa prevista per i finanziamenti di cui all'art. 8.

— Per il riferimento all'art. 12 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 2.

— Per il riferimento al regolamento n. 706/1996 si veda la nota alle premesse.

00G0365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2000, n. **315.**

Regolamento in materia di adempimenti contabili degli odontotecnici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamato dall'articolo 3, comma 12, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, il quale stabilisce la possibilità di disciplinare con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, concernente la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la presentazione della dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, I.R.A.P. ed I.V.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'I.R.A.P. e dell'I.V.A.;

Visto l'articolo 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, concernente la nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998;

Considerata la necessità di disciplinare gli adempimenti contabili, nonché le modalità e i termini di pagamento delle imposte alla luce della nuova disciplina in materia di cessioni di materiale d'oro prevista dall'articolo 3, comma 4, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che ha modificato l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I soggetti esercenti professioni e arti sanitarie, che effettuano esclusivamente le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto, previste dall'articolo 10, n. 18) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 3, comma 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, al pagamento dell'imposta per gli acquisti, inerenti l'attività svolta, di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sono autorizzati ad eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto trimestralmente, così come prescritto dall'articolo 7, comma 1, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

2. Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche agli acquisti di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Datato a Roma, addì 27 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2000
Atti di governo registro n. 122, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 3, commi 4 e 12, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, che disciplina l'attività di Governo o ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 3 (Disposizioni in materia di entrata), comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono discipinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni, e del progressivo sviluppo degli studi di settore».

— Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante: «Nuova disciplina del commercio dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998».

«Art. 3. — 1. All'art. 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole:

"di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi".

2. Le operazioni esenti di cui all'art. 10, numero 3), del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate ne è consentita la variazione di cui all'art. 26 del predetto decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

3. All'art. 10 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 9), le parole: "effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto";

b) il numero 11) è sostituito dal seguente: "11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1, lettere *c-quater)* e *c-quinquies),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione.

Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco.

4. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e annotato anche nel registro di cui all'art. 25".

5. All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* cessioni di cui all'art. 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis.* Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera *d)* del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento".

6. All'art. 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole:

"rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano" sono soppresse.

7. All'art. 30, terzo comma, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "e alle importazioni" sono aggiunte le seguenti: "computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, quinto comma".

8. All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati";

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'art. 72".

"Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione";

9. All'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'art. 25".

10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente articolo.

11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per quanto riguarda gli adempimnenti contabili, nonché per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:«Art. 17 *(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).* — L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera *f)*, effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a),* dello stesso art. 7.

In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera *f)*, fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a),* dello stesso articolo.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'art. 25.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10, n. 18) del decreto del Presidente della Repbblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 10 *(Operazioni esenti dall'imposta).* — Sono esenti dall'imposta:

1) - 17) *(Omissis);*

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

— Per il testo dell'art. 17, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3, comma 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'I.R.A.P. e dell'I.V.A.):

«Art. 7 *(Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto).* — 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, comunicando la scelta con le modalità e i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per:

a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuàto insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre è effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando il termine per il versamento di cui alla lettera *b);*

b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un triennio e resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata, salvo revoca da comunicare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542:

«Art. 2 *(Dichiarazione e versamenti periodici).* — 1. Nell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (Omissis);

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2 A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonché i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano le dichiarazione sempreché abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire"».

00G0364

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 agosto 2000, n. **316.**

Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, primo comma, e 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 77;

Visto l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso l'11 agosto 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Visto l'avviso dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 4/99 formulato nell'adunanza del 29 dicembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 18295 del 9 giugno 2000;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «legge n. 77 del 1955», la legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349, e dal decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480;

b) per «legge n. 108 del 1996», la legge 7 marzo 1996, n. 108;

c) per «Ministro dell'industria», il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) per «camere di commercio», le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) per «pubblici ufficiali abilitati», i notai, gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i segretari comunali, abilitati alla levata dei protesti a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le stanze di compensazione che emettono le dichiarazioni previste dall'articolo 45, primo comma, n. 3 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

f) per «protesti levati», i protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché le dichiarazioni indicate nella lettera *e)*;

g) per «rifiuti di pagamento», le dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari effettuate a norma dell'articolo 72 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669;

h) per «notizie dei protesti», i dati relativi ai protesti levati ed ai rifiuti di pagamento;

i) per «pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti», la pubblicazione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge n. 77 del 1955;

l) per «registro informatico», il registro delle notizie dei protesti tenuto con tecniche informatiche.

Art. 2.

Registro informatico

1. Le camere di commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti mediante il registro informatico, secondo le norme del presente regolamento.

2. Il progetto informatico del registro è compatibile con la rete unitaria della pubblica amministrazione e con gli atti di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

1. Ciascuna camera di commercio determina l'unità organizzativa preposta al registro informatico e individua il responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Il titolare dell'unità organizzativa preposta al registro informatico svolge i compiti demandati alla camera di commercio dal presente regolamento ed è responsabile della corretta e tempestiva pubblicazione delle notizie dei protesti secondo le disposizioni del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Codice dei pubblici ufficiali abilitati

1. Le camere di commercio, ciascuna per la circoscrizione territoriale di competenza, attribuiscono, anche su richiesta dell'interessato, ai pubblici ufficiali abilitati un codice identificativo alfanumerico. Per le stanze di compensazione valgono come codice i dati identificativi comunicati dalla Banca d'Italia.

2. Il codice alfanumerico è composto, in sequenza, dalla sigla della provincia, da una lettera indicante la qualifica del pubblico ufficiale abilitato, tra quelle previste all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, e da un numero d'ordine nell'ambito della qualifica stessa.

3. Il codice identificativo è comunicato senza ritardo al pubblico ufficiale abilitato mediante lettera raccomandata.

4. Le camere di commercio pubblicano semestralmente, anche mediante affissione all'albo camerale, i nominativi dei pubblici ufficiali abilitati nella circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 5.

Elenco dei protesti

1. I pubblici ufficiali abilitati redigono, su supporto cartaceo o informatico, l'elenco dei protesti da essi levati dal primo giorno al giorno 15 e dal giorno 16 all'ultimo giorno di ciascun mese. Allo stesso modo provvedono i procuratori dell'ufficio del registro per i rifiuti di pagamento da essi registrati.

2. Gli elenchi sono redatti in base ad apposito modello, approvato dal Ministro dell'industria.

3. L'elenco è sottoscritto, anche mediante apposizione di firma digitale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal pubblico ufficiale abilitato e reca il codice identificativo dello stesso ovvero, se tale codice non è stato ancora attribuito, il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e la qualifica.

4. L'elenco indica, altresì, per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento:

a) il numero progressivo all'interno dell'elenco;

b) la data e il luogo della levata o della registrazione;

c) il nome e il domicilio del richiedente il pagamento, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;

d) il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;

e) il codice fiscale del soggetto indicato dalla lettera *d)* o, in mancanza:

*e*1) se si tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita;

*e*2) se si tratta di società soggetta a registrazione, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione;

f) la natura del titolo di credito;

g) la data di scadenza, se si tratta di cambiale o di vaglia cambiario;

h) la valuta, tramite indicazione del relativo codice;

i) l'ammontare della somma dovuta, con indicazione, se in valuta estera, del controvalore in lire italiane o in euro alla data del protesto o della registrazione;

l) i motivi del rifiuto di pagamento, tramite indicazione del relativo codice.

5. Nel caso in cui le indicazioni previste dalla lettera *e)* del comma 4 non sono note al pubblico ufficiale abilitato che redige l'elenco, né dal medesimo agevolmente e prontamente conoscibili, la camera di commercio, ove possibile, le ricava e le inserisce nel registro informatico avvalendosi dell'interconnessione telematica con il sistema informativo del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

Trasmissione dell'elenco dei protesti

1. Gli elenchi indicati nell'articolo 5 sono trasmessi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione i soggetti che li hanno redatti esercitano le loro funzioni, non oltre il giorno 5 ed il giorno 20 di ogni mese. La trasmissione ha luogo su supporto cartaceo, salva la facoltà del presidente del tribunale di autorizzare la trasmissione con le modalità alternative prevista dal comma 2 del presente articolo.

2. Nei medesimi termini gli elenchi sono altresì trasmessi alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale si trova il tribunale indicato nel comma 1, con una delle seguenti modalità:

a) mediante consegna di un esemplare del supporto informatico, della quale la camera di commercio rilascia ricevuta,

b) per via telematica, tramite messa a disposizione di una casella di posta elettronica.

Art. 7.

Pubblicazione dell'elenco dei protesti

1. La camera di commercio tiene un protocollo degli elenchi indicati nell'articolo 5, comma 1, con numerazione progressiva su base annuale secondo l'ordine cronologico di arrivo.

2. L'elenco è protocollato nello stesso giorno della ricezione, con indicazione della data e del codice identificativo del pubblico ufficiale abilitato o del nominativo del procuratore dell'ufficio del registro che lo ha redatto.

3. L'elenco è pubblicato mediante iscrizione nel registro informatico dei dati indicati nell'articolo 5, commi 4 e 5, fatta eccezione per quelli previsti dalle lettere *a)* e *c)* del comma 4. Per ciascuna notizia di protesto è altresì indicata la data di iscrizione.

4. La pubblicazione degli elenchi ha luogo nei dieci giorni successivi alla ricezione da parte della camera di commercio.

Art. 8.

Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

1. La camera di commercio procede alle variazioni dei dati iscritti o da iscrivere nel registro informatico in conformità dei decreti di cancellazione e di sospen-

sione della pubblicazione dei protesti emessi dal presidente del tribunale a norma dell'articolo 3, quinto comma, della legge n. 77 del 1955 e dell'articolo 18 della legge n. 108 del 1996, nonché di ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria avente efficacia esecutiva.

2. La camera di commercio provvede entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza dell'interessato, corredata di copia autentica del provvedimento.

3. Le modalità previste dal comma 2 si applicano anche per la pubblicazione nel registro informatico dei decreti di riabilitazione o di revoca della riabilitazione emessi a norma dell'articolo 17 della legge n. 108 del 1996.

Art. 9.

Cancellazione o sospensione della pubblicazione di notizie dei protesti

1. I decreti di sospensione della pubblicazione e di cancellazione dei protesti emessi a norma dell'articolo 18 della legge n. 108 del 1996 sono comunicati dal cancelliere al giudice che procede per il delitto di usura.

2. Se vi è stata la comunicazione prevista dal comma 1, la sentenza definitiva di assoluzione dell'imputato è comunicata dal cancelliere del giudice che l'ha pronunciata alla camera di commercio, la quale, nei tre giorni successivi, iscrive nel registro informatico le notizie relative ai protesti la cui pubblicazione era stata sospesa o dei quali era stata disposta la cancellazione.

Art. 10.

Pagina elettronica delle variazioni dei dati

1. Al registro informatico è annessa una pagina elettronica delle variazioni dei dati, nella quale sono elencate le notizie dei protesti cancellate o modificate in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei quindici giorni precedenti la consultazione, con indicazione della data in cui è stata effettuata la cancellazione o la modifica e del provvedimento che l'ha disposta.

2. Nella pagina elettronica di cui al comma 1 sono altresì distintamente elencati i decreti di riabilitazione pubblicati nel registro informatico nello stesso periodo di tempo.

Art. 11.

Conservazione delle notizie dei protesti

1. Le notizie dei protesti sono conservate nel registro informatico per cinque anni dalla data di iscrizione, secondo le regole tecniche per l'archiviazione indicate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Nel caso previsto dall'articolo 9, comma 2, non si tiene conto del tempo intercorso tra la cancellazione della notizia e la nuova iscrizione successiva alla comunicazione della sentenza di assoluzione.

Art. 12.

Accesso al registro informatico

1. Il registro informatico è accessibile al pubblico.

2. La consultazione è effettuata sui terminali delle camere di commercio o sui terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio.

3. La consultazione ha luogo su scala nazionale.

4. La ricerca delle notizie dei protesti avviene in base al nome del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto di pagamento. La camera di commercio rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione dell'esito della ricerca.

5. È consentito altresì estrarre:

a) elenchi di protesti e rifiuti di pagamento selezionati in base ad altri parametri di ricerca, tra cui, in ogni caso, quelli indicati nell'articolo 5, comma 4, lettere *b)*, *e)* e *g)*, e nell'articolo 7, comma 3, secondo periodo;

b) elenchi integrali delle iscrizioni eseguite nel registro informatico nei quindici giorni precedenti a quello della consultazione;

c) copie integrali della pagina elettronica delle variazioni dei dati prevista dall'articolo 10.

6. Dai documenti previsti dal comma 5 deve risultare la data di estrazione. Sono mantenuti nel registro informatico gli estremi di estrazione.

Art. 13.

Pubblicazione non ufficiale delle notizie dei protesti

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 1, terzo comma, della legge n. 77 del 1955, deve indicarsi, per le notizie dei protesti pubblicate nel registro informatico, la data di iscrizione in tale registro.

2. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle risultanze del registro informatico.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche a chi organizza le notizie dei protesti in banche dati.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento, previsto dall'articolo 5, comma 2, è approvato dal Ministro dell'industria entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e trova applicazione decorsi centocinquanta giorni da tale data. Fino alla scadenza di quest'ultimo termine e, comunque, fino all'approvazione del modello, i pubblici ufficiali abilitati e i procuratori dell'ufficio del registro redigono e consegnano gli elenchi su solo supporto cartaceo.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti si provvede unicamente mediante il registro informatico.

3. Fino all'utilizzo delle firme digitali certificate, secondo le regole tecniche. di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 8 febbraio 1999, la trasmissione dell'elenco dei protesti, se effettuata con modalità informatiche o telematiche, è accompagnata da un esemplare dell'elenco medesimo su supporto cartaceo, recante in calce la firma del pubblico ufficiale abilitato che lo ha redatto.

4. Il Ministro dell'industria emana le direttive necessarie per l'uniforme applicazione del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 agosto 2000

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro della giustizia
FASSINO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 343

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 (recante «Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 1995, n. 218, convertito, con modificazioni dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, così recita:

«Art. 3-*bis*. — 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato e conservata nel registro informatico per cinque anni dalla data della registrazione.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:

a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;

b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;

c) i contenuti delle registrazioni;

d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'art. 1 e l'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.

4. All'art. 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni"».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

— Il testo degli articoli 1, primo comma, e 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (recante «Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 22 marzo 1955, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura.»

«Art. 5. — Il Ministro per l'industria e commercio e autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'art. 1.»

— Per il testo dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre, n. 381, convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, si veda nella nota al titolo.

— Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— Il testo del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1993.

— Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997, supplemento ordinario, prevede che:

«2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (recante «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59»), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1998.

Note all'art. 1:

— Per la legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349 e dal decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo della legge 7 marzo 1996, n. 108 (recante «Disposizioni in materia di usura»), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1996, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, (recante «Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 30 giugno 1973, è il seguente:

«Art. 1 *(Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto.).* — Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dall'aiutante ufficiale giudiziario, nonché dal segretario comunale nei limiti indicati dall'art. 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, numero 1669, e dall'art. 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'art. 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'art. 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 ottobre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.»

— Il testo dell'art. 45, primo comma, n. 3, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (recante «Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1933, n. 300, è il seguente:

«3) con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato».

— Il testo dell'art. 72 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (recante «Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1933, n. 292, così recita:

«Art. 72. A meno che il traente non abbia prescritto sullo stesso titolo l'obbligo del protesto, questo può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato e firmata dal trattario.

Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto medesimo.

Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume latta anteriormente alla dichiarazione.».

— Per il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità e definizioni).* — 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.».

«Art. 8 *(Responsabile).* — 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile».

— Il testo del capo II della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«Capo II - Responsabile del procedimento

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 5. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.».

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

c) cura la comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

d) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.».

Note all'art. 5:

— Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (recante «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1996, n. 28, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 32. — *(Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.).* — 1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, è attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.

2. Con apposita convenzione vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti.».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 3, quinto comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«5. Il presidente del tribunale, accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.».

— Il testo dell'art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 18. — 1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.»

— Il testo dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 17. — 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

2. La riabilitazione e accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.

4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.

5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.».

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si veda nelle note all'art. 8.

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«3. Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione.

Nota all'art. 14:

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 (recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1999.

00G0366

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2000.

Organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti in particolare gli articoli 7, commi 2, 3 e 7, e 9 del citato decreto legislativo n. 303 del 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di solidarietà sociale al Ministro senza portafoglio on. Livia Turco»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 109, come successivamente modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1991, n. 444 e 9 maggio 1994, n. 412, concernente l'attuale organizzazione del Dipartimento degli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'esigenza di procedere, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999, al riordino delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino al trasferimento ad altra amministrazione ai sensi dell'art. 45 del citato decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.
Dipartimento per gli affari sociali

1. Il Dipartimento per gli affari sociali è la struttura generale di supporto che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'area funzionale inerente l'elaborazione e il coordinamento delle politiche sociali e in particolare:

a) le azioni di contrasto della povertà e dell'emarginazione;

b) le politiche in favore della famiglia;

c) le iniziative necessarie alla tutela dell'infanzia;

d) gli interventi in favore dei giovani;

e) le politiche in favore della terza età;

f) la promozione dell'associazionismo e del volontariato;

g) la lotta alla tossicodipendenza e alcooldipendenza;

h) l'integrazione sociale degli immigrati.

2. Il Dipartimento provvede, altresì, allo svolgimento dei compiti e delle attività finalizzate ad assicurare l'applicazione delle leggi e dei decreti concernenti le competenze attribuite al Ministro per la solidarietà sociale o, per il periodo precedente il 31 maggio 1996, al Ministro per gli affari sociali ed al Dipartimento per gli affari sociali, in particolare relativi all'applicazione dei provvedimenti di seguito indicati:

a) testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo»;

c) legge 19 luglio 1991, n. 216, recante: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose»;

d) legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: «Legge quadro sul volontariato»;

e) legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e legge 21 maggio 1998, n. 162;

f) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, recante: «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania»;

g) legge 28 agosto 1997, n. 284, recante: «Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati»;

h) legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

i) legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante: «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia»;

j) legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», art. 59, commi 44-46;

k) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

l) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali», titolo IV, capo II;

m) decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, recante: «Disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento»;

n) legge 3 agosto 1998, n. 269, recante: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»;

o) legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», relativamente all'applicazione degli articoli 65 e 66, concernenti gli assegni per il nucleo familiare e di maternità;

p) legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri»;

q) legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», relativamente all'applicazione dell'art. 49, concernente disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la tutela della maternità;

r) legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città».

3. Il Dipartimento assicura, inoltre, il supporto all'attività delle Commissioni, dei Comitati e degli altri organi collegiali costituiti presso il Dipartimento medesimo.

Art. 2.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola al suo interno nei seguenti sette uffici di livello dirigenziale generale:

a) ufficio gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e affari generali;

b) ufficio per le tematiche familiari e sociali;

c) ufficio minori;

d) ufficio per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e alcooldipendenze e per l'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;

e) ufficio per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili;

f) ufficio per l'immigrazione;

g) ufficio per la comunicazione istituzionale.

2. Il Dipartimento si articola, altresì, in non più di sedici servizi di livello dirigenziale.

3. È altresì struttura del Dipartimento la segreteria tecnica della Commissione centrale per le adozioni internazionali, disciplinata dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492.

4. All'ulteriore organizzazione interna del Dipartimento provvede il Ministro per la solidarietà sociale.

Art. 3.

Disposizioni finali e transitorie

1. La precedente organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali vige fino alla entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 4. Dall'entrata in vigore del decreto medesimo cessano di avere efficacia le precedenti norme di organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali. Sono fatti salvi i provvedimenti di costituzione delle Commissioni, dei Comitati e degli altri organi collegiali costituiti presso il Dipartimento medesimo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro
per la solidarietà sociale
TURCO

00A13846

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2000.

Integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza in data 16 ottobre 2000 per gli eventi alluvionali iniziati il 13 ottobre 2000 e che hanno colpito il territorio della regione Veneto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Considerato che anche il territorio della regione Veneto è stato interessato dall'eccezionale ondata di maltempo iniziata il 13 ottobre 2000;

Considerato che gli effetti distruttivi dell'evento calamitoso sono stati lo straripamento di corsi d'acqua, frane, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che la natura, l'intensità e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Vista la richiesta della regione Veneto n. 981/EMER-2000 datata 20 ottobre 2000;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2001 lo stato di emergenza nei territori delle regioni colpite dall'evento di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno
BIANCO

00A13801

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «Eurocert S.r.l.», in Macerata, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Eurocert S.r.l.» acquisita in atti prot. n. 757340 del 3 aprile 2000, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, punto A16;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo «Eurocert S.r.l.», ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «Eurocert S.r.l.», ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Eurocert S.r.l.» è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *A)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine:

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente auto-

rizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
FERRARO

00A13743

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «CSI - Centro sviluppo settore impiego», in Bollate, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «CSI - Centro sviluppo settore impiego» con sede legale in Viale Lombardia n. 20 - 20021 Bollate (Milano);

Visto il verbale di accertamento dell'8 novembre 1999, prot. n. 6842, dell'Ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato di Milano;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo «CSI - Centro sviluppo settore impiego», ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «CSI - Centro sviluppo settore impiego», ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «CSI - Centro sviluppo settore impiego», è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere *A)* e *B)*, della direttiva 89/392/CEE.

A) Macchine:

1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;

4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7, per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

8) seghe a catena portatili da legno;

9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/ s.

10) Ponti elevatori per veicoli;

B) Componenti di sicurezza:

1) strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);

2) strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per il periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
FERRARO

00A13744

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «Eucert S.a.s. di Simonelli Liborio», in Firenze, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Eucert S.a.s.» di Simonelli Liborio, acquisita in atti prot. n. 757236 del 31 marzo 2000 volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, punto A16;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo «Eucert S.a.s.» di Simonelli Liborio, ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «Eucert S.a.s.» di Simonelli Liborio, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Eucert S.a.s.» di Simonelli Liborio è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *A)*, della direttiva 89/392/CEE.

A) Macchine:

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13745

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Abbiategrasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Abbiategrasso ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 22 settembre 2000, a seguito di un furto nei locali dell'ufficio indicato;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Abbiategrasso il 22 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 ottobre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A13211

DECRETO 24 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA SICILIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto in data 28 gennaio 1998 - prot. n. 1998/11772 - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 81/00 reg. decr. del 16 settembre 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Caltanissetta ha segnalato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta in data 22 settembre 2000 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta in data 22 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 24 ottobre 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A13848

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 ottobre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari,

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 51.903 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 maggio, 26 giugno, 20, 21 luglio e 22 settembre 2000 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi «CTZ-18» con decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 maggio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 maggio 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 maggio 2000, entro le ore 11 del giorno 26 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 24 maggio 2000.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 maggio 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2000; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2000

Il Ministro: VISCO

00A13806

DECRETO 30 ottobre 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ventinove giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 23 ottobre 2000 è di 51.903 miliardi di lire (pari a 26.806 milioni di euro);

Decreta:

Per l'8 novembre 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a 29 giorni con scadenza 7 dicembre 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 settembre 2000, i prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 21 settembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 3 novembre 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 21 settembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2000

Il direttore generale: ZODDA

00A13847

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dal sig. Arfaoui Mourad, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Arfaoui Mourad ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli n. 49 e n. 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 20 ottobre 1995 dal Ministero della pubblica sanità della Repubblica Tunisina al sig. Arfaoui Mourad nato a Ghardi-

maou (Jendouba - Tunisia) il giorno 1° febbraio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Arfaoui Mourad è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito eslusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13748

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Condore Gutierrez Maria Elena, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Condore Gutierrez Maria Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermiera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermiera conseguito il 20 aprile 1983 presso la scuola di sanità delle forze poliziali del Perù dalla sig.ra Condore Gutierrez Maria Elena nata a Lima (Perù) il giorno 3 dicembre 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Condore Gutierrez Maria Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il direttore: D'ARI

00A13749

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Obando Ojeda Janet Yovanna, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Obando Ojeda Janet Yovanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito il 22 aprile 1992 presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Obando Ojeda Janet Yovanna nata a Piura (Perù) il giorno 7 aprile 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Obando Ojeda Janet Yovanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il direttore: D'Ari

00A13750

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Valijou Mehri, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valijou Mehri ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenza in infermeria conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera conseguito il 23 aprile 1984 presso la facoltà di ostetricia ed infermieristica dell'Università di scienze mediche dell'Iran dalla sig.ra Valijou Mehri nata a Zanjan il giorno 25 novembre 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Valijou Mehri è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13751

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem A.M.E., unità di Taranto. (Decreto n. 28862).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Mitem A.M.E., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem A.M.E., con sede in Taranto, unità di Taranto (NID 0016TA0011), per un massimo di 35 unità lavorative, per il periodo dal 7 febbraio 2000 al 6 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 2000 con decorrenza 7 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13391

DECRETO 19 settembre 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Condea Augusta già Enichem Augusta, unità di Augusta. (Decreto n. 28863).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Condea Augusta già Enichem Augusta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1° agosto 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 31 dicembre 1995, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Condea Augusta già Enichem Augusta, con sede in Palermo, unità di Augusta (Siracusa), per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1997 con decorrenza 1° luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13392

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ziliani, unità di Rivoli. (Decreto n. 28864).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ziliani, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ziliani, con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli (Torino), per un massimo di 30 unità lavorative, per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 2000 con decorrenza 1° maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13393

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore Pisano, unità di Teverola. (Decreto n. 28865).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Salvatore Pisano, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore Pisano, con sede in Teverola (Caserta), unità di Teverola (Caserta), per un massimo di 39 unità lavorative, per il periodo dal 10 luglio 2000 al 9 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 agosto 2000 con decorrenza 10 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13394

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici, unità di Genova, Carasco e Vazia. (Decreto n. 28866).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del

trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici, con sede in Bologna, unità di Genova e Carasco (Genova), per un massimo di 83 unità lavorative; unità di Vazia (Rieti), per un massimo di 28 unità lavorative, per il periodo dal 28 agosto 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 2000 con decorrenza 28 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13395

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jado Italia, unità di Bondone. (Decreto n. 28867).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Jado Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jado Italia, con sede in Bondone (Trento), unità di Bondone (Trento), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 3 luglio 2000 al 2 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 2000 con decorrenza 3 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13396

DECRETO 19 settembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici, unità di Genova, Carasco e Vazia. (Decreto n. 28868).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 28 agosto 2000 al 31 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 28 agosto 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici, con sede in Bologna, unità di Genova e Carasco (Genova), Vazia (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13397

DECRETO 4 ottobre 2000.

Estinzione e nomina degli organi della liquidazione della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta, persona giuridica privata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1968, n. 974;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, che attribuisce al consiglio di amministrazione il potere di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale lo scioglimento della Cassa;

Ritenuta l'impossibilità, così come rappresentata dal presidente della Cassa con nota n. 51 del 2 maggio 2000, di procedere al rinnovo degli organi statutari, per l'insufficiente numero di candidati in possesso dei prescritti requisiti;

Vista la copia della deliberazione in data 31 marzo 2000, autenticata dal dott. Carlo Cavicchioni, notaio in Roma, repertorio n. 50256, con la quale il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre a questo Ministero lo scioglimento della Cassa;

Visto il comma 2 del citato art. 31, nonché gli articoli 27, 29 e 30 del codice civile e gli articoli da 11 a 21 delle relative disposizioni di attuazione;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta, con sede in Roma, piazza Sonnino n. 37, è estinta con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Per le attività di realizzazione dell'attivo e di estinzione del passivo, che si svolgeranno secondo le procedure indicate dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, è nominato commissario liquidatore il dott. Piero Marras, domiciliato per la carica presso la sede della Cassa in Roma, piazza Sonnino n. 37.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza sulla procedura di liquidazione è composto dai seguenti membri:

sig. Luciano Botti;
sig. Luciano Corruccini;
sig. Giovanni Spadoni.

Art. 4.

Il compenso del commissario liquidatore ed il rimborso delle spese per i membri del comitato di sorveglianza saranno determinati dal tribunale competente per i provvedimenti relativi alla liquidazione di cui all'art. 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Roma, 4 ottobre 2000

Il Ministro: SALVI

00A13742

DECRETO 5 ottobre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Il Mattone», in Firenze.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Vista la circolare della Direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999, contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 ottobre 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Il Mattone», dal quale risulta l'irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;

Visto che il liquidatore non ha opposto controdeduzioni alla contestazione degli addebiti posti a fondamento della sua sostituzione;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Il sig. Serangeli Piero nominato liquidatore della società cooperativa «Il Mattone», con delibera del 13 dicembre 1993 è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del disposto della circolare della direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999 dalla dott.ssa Susini Paola, con studio in Firenze, via D. di Boninsegna, 41.

Firenze, 5 ottobre 2000

Il reggente del servizio: PORCIATTI

00A13708

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 11 ottobre 2000.

Dichiarazione di tipo approvato per il riflettore radar, denominato «RR 2000-D», fabbricato dalla ditta Tacconi sud S.p.a., in Borgo Grappa.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 386, recante le norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la lettera circolare titolo: Sicurezza della navigazione - serie generale - n. 10 in data 26 gennaio 2000;

Vista l'istanza in data 29 agosto 2000 della società Tacconi sud S.p.a. con sede in località Borgo Grappa strada statale Pontina n. 148 - 04010 Latina, con la quale la stessa società ha richiesto il riconoscimento del «Tipo approvato» per il riflettore radar, di propria produzione, denominato RR2000-D;

Visto il rapporto n. 2000 CS TA 1013 in data 10 agosto 2000, relativo alle prove effettuate dal registro italiano navale - Direzione generale - via Corsica n. 12 - Genova, quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre 1999;

Decreta:

Articolo unico.

È dichiarata di «Tipo approvato» il riflettore radar, denominato «RR 2000-D», fabbricato dalla ditta Tacconi sud S.p.a.

Il riflettore radar dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna modifica potrà esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

L'apparecchio dovrà essere marcato in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:

nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

nome o sigla del modello;

data di fabbricazione;

altezza di installazione consigliata;

peso;

sezione massima di riflessione;

distanza di sicurezza dalle bussole magnetiche;

orientamento consigliato per il montaggio;

estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione d conformità al medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il comandante generale: SICUREZZA

00A13747

DECRETO 11 ottobre 2000.

Dichiarazione di tipo approvato per la bussola magnetica, denominata «White star 5"» nelle versioni «BW1», «BW2», «BW3» e «BW4», fabbricata dalla ditta Riviera S.r.l., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 386, recante le norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la lettera circolare titolo: Sicurezza della navigazione - serie generale n. 10 in data 26 gennaio 2000;

Vista l'istanza in data 4 settembre 2000 della società Riviera S.r.l. con sede in via Inf. Rio Maggiore, 4A - 16138 Genova, con la quale la stessa società ha richiesto il riconoscimento del «Tipo approvato» per la bussola magnetica, di propria produzione, denominata:

White star 5", versioni: BW1, BW2, BW3 e BW4;

Visto il rapporto n. 2000 CS TA 1036/2 in data 8 agosto 2000, relativo alle prove effettuate dal registro italiano navale - Direzione generale - via Corsica n. 12

- Genova, quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre 1999;

Decreta:

Art.1.

È dichiarata di «Tipo approvato» la bussola magnetica, denominata «White star 5"» nelle versioni «BW1», «BW2», «BW3» e «BW4», fabbricata dalla ditta Riviera S.r.l.

La bussola dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna modifica potrà esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

La bussola dovrà essere marcata in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:

nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

nome o sigla del modello;

data di fabbricazione;

estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità del medesimo; istruzioni per montaggio, manutenzione ed uso anche in lingua italiana.

Art. 2.

In occasione della prima installazione a bordo, la bussola magnetica dovrà essere compensata da persone competenti autorizzate dall'Autorità marittima. A compensazione avvenuta deve essere rilasciata la tabella delle deviazioni residue, tabella che, dopo essere stata controfirmata dall'Autorità marittima, deve essere conservata fra i documenti di bordo, unitamente alle istruzioni sulla sistemazione delle bussole a bordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il comandante generale: SICUREZZA

00A13746

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Legge n. 614/1996: programma di interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali. (Deliberazione n. 75/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che autorizza il Ministero del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione, nelle aree depresse, di grandi opere infrastrutturali che vengano approvate da questo Comitato con la procedura nella legge stessa stabilita;

Visto art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che destina 600 miliardi di lire, a valere sui mutui come sopra attivabili, al finanziamento d'interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tranvie veloci, ad un programma di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali ed alla metanizzazione e rimette a questo Comitato il riparto tra le tipologie in questione;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, che prevede la contrazione di ulteriori mutui, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico nelle aree depresse del territorio nazionale, demandando a questo Comitato di procedere al riparto degli importi derivanti dall'accensione dei mutui stessi;

Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1996, con la quale questo Comitato ha ripartito i 600 miliardi di lire di cui al citato art. 1, comma 79, della legge n. 549/1995, destinando 200 miliardi di lire al programma relativo alle strade provinciali;

Vista la propria delibera in data 27 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997, con la quale questo Comitato ha approvato un primo elenco d'interventi da finanziare con parte del suddetto importo di 200 miliardi di lire, e vista la delibera n. 255/97 in data 18 dicembre 1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1998), con la quale questo comitato stesso ha approvato modifiche ed integrazioni al programma in questione;

Vista la delibera in data 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1997, con la quale questo Comitato ha riservato il 5% delle risorse ritraibili dall'accensione dei mutui di cui alla richiamata legge n. 641/1996 a specifiche tipologie d'intervento;

Vista la propria delibera n. 84 in data 23 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1997, con la quale questo Comitato, nel ripartire la quota accantonata al punto 4 della delibera per ultimo citata, ha destinato l'importo di 200 miliardi alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali, demandando al Ministro dei lavori pubblici di

individuare le opere da finanziare e prevedendo la sottoposizione a questo Comitato delle relative indicazioni;

Vista la propria delibera n. 42/98 in data 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1998 (errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 27 luglio 1998), che reca indicazioni procedurali e che in particolare al punto 3.1 disciplina, a seconda delle diverse fattispecie, le modalità di trasferimento delle risorse;

Vista la nota n. 1025 in data 13 giugno 2000, con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha presentato il piano di riparto di 206,915 miliardi di lire, dei quali 200 a valere sulle risorse della citata legge n. 641/1996 e 6,915 rivenienti da revoche disposte a carico del precedente programma, e con la quale il citato Ministro ha altresì proposto per l'ammissione a finanziamento un primo elenco di progetti d'importo pari a 84.188,1 milioni di lire, indicando il 30 settembre 2000 quale data ultima da assegnare alle province per l'effettuazione delle relative gare e proponendo alcune modifiche alla procedura stabilita dalla delibera n. 42/98 in considerazione dell'entità limitata di alcuni interventi;

Vista la nota n. 1112 del 4 luglio 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici rappresenta l'opportunità di differire il termine ultimo per l'effettuazione delle gare al 15 ottobre 2000 al fine di lasciare alle province tempi adeguati per lo svolgimento delle procedure propedeutiche all'effettuazione delle gare;

Preso atto che la commissione infrastrutture si è pronunziata positivamente sulla proposta nella seduta del 24 luglio 2000;

Preso atto che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concordando al riguardo, ha fatto propria la proposta stessa;

Considerato che, nella richiamata delibera del 23 aprile 1997, questo comitato aveva disposto che, in sede di redazione del nuovo programma, si tenesse conto anche dei finanziamenti assegnati con il programma già approvato;

Considerato che il piano ora sottoposto a questo Comitato è stato predisposto prevedendo la destinazione del 70% dell'intera disponibilità di 400 miliardi di lire alle regioni dell'obiettivo 1 e del residuo 30% alle regioni degli obiettivi 2 e 5b;

Considerato che sono state calcolate le quote che, nell'ambito della ricordata macroripartizione, competerebbero alle singole province sulla base degli indicatori della popolazione, del tasso di disoccupazione e della lunghezza delle strade provinciali e che dalle quote così spettanti sono stati detratti gli importi assegnati con le precedenti delibere, escludendo conguagli nell'ipotesi di differenza negativa;

Considerato che il citato dicastero ha ritenuto opportuno sottoporre il suddetto piano di riparto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome che, nella seduta del 21 ottobre 1999, ha espresso parere favorevole, formulando alcune considerazioni per futuri riparti;

Considerato che l'elenco proposto per l'ammissione a finanziamento concerne interventi per i quali il Ministero citato dichiara di aver già positivamente effettuato la verifica sulla corrispondenza a criteri prefissati e sulla ricorrenza del requisito della cantierabilità;

Delibera:

1. *Approvazione piano riparto.*

È approvato il piano di riparto dell'importo di lire 206,915 miliardi che costituisce l'allegato 1 alla presente delibera, della quale forma parte integrante: la quota assegnata a ciascuna provincia a valere sull'importo complessivo di cui sopra, corrispondente alla somma delle disponibilità destinate al settore con la delibera del 23 aprile 1997 citata in premessa e degli importi rivenienti da revoche disposte dal Ministero dei lavori pubblici a carico del precedente programma, è indicata nella colonna 9 del suddetto piano di riparto.

2. *Approvazione programma di interventi.*

2.1. È approvato un primo elenco di interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali, per un importo complessivo di L. 84.188.100.000, da ammettere a finanziamento a valere sulle quote come sopra attribuite alle rispettive province: l'elenco costituisce l'allegato 2 della presente delibera, della quale forma parte integrante.

Il Ministro dei lavori pubblici sottoporrà, non appena possibile, il programma di interventi da finanziare con le rimanenti disponibilità.

2.2. Agli interventi di cui al suddetto elenco si applicano le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 della delibera del 27 novembre 1996, citata in premessa.

2.3. Il termine ultimo per l'effettuazione delle gare di appalto da parte delle amministrazioni interessate viene fissato al 15 ottobre 2000.

2.4. A parziale modifica di quanto previsto al punto 3.1.2 della delibera n. 42/98, per gli interventi il cui costo definitivo — quale risultante dopo l'effettuazione della gara — non superi i 300 milioni di lire il Ministero dei lavori pubblici trasferirà alle amministrazioni interessate, compatibilmente con le disponibilità di cassa, un importo corrispondente al 100% di detto costo definitivo, mentre, per gli interventi con un costo definitivo superiore a 300 milioni di lire, verrà erogata un'anticipazione non superiore al 20% del costo stesso, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

2.5. Eventuali problematiche che dovessero emergere in sede di attuazione della presente delibera saranno sottoposte alla commissione intrastrutture, che assumerà le definitive determinazioni al riguardo.

2.6. Il Ministro dei lavori pubblici estenderà la relazione prevista dalle citate delibere del 27 novembre 1996 e del 18 dicembre 1997 anche all'attuazione del programma finanziato con la presente delibera in modo da offrire un quadro organico degli interventi avviati e del grado di realizzazione del piano di ammodernamento della rete stradale di interesse provinciale, segnalando in particolare eventuali criticità.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 155

ALLEGATO 1

Regioni OB. 2 ed OB. 5b

Regione	Provincia	Popolazione residente al 31.12.96 (%) - Col. n° 1	Tassi di disoccupazione % Luglio 98 - Col. n° 2	Percentuale su popolazione disoccupati e PIL - Col. n°3	Lunghezza strade provinciali Km. Genn. 96 - Col. N° 4	Percentuale strade % - Col. N° 5	Assegnazione teorica (lunghezza strade e tasso disoccupazione) - Col. n° 6	Quota 200 Mld. già assegnata - Col. n° 7	Ulteriore quota 206 Mld. (teorica) - Col. n° 8	Nuova assegnazione - Col n.° 9	Assegnazione complessiva - Col. N° 10	Cofinanziamento Provincie - Col. N° 11	Proposta interventi assegnazione 1^ fase - Col. N° 12
Piemonte													
	Alessandria	2,93	2,94	2,96	1.769	3,12	1.216.027.956	2.600	-1.384	0	2.600		
	Asti	2,93	2,94	2,96	1.163	2,05	1.002.393.594	2.990	-1.988	0	2.990		
	Cuneo	2,93	2,94	2,96	2.806	4,95	1.581.912.942	2.889	-1.307	0	2.889		
	Verbania	2,93	2,94	2,96	467	0,82	757.143.855	N.P.	757	600	600		600
	Novara	2,93	2,94	2,96	630	1,11	814.659.049	500	315	250	750		
	Torino	2,93	2,94	2,96	2.724	4,80	1.553.023.491	N.I.	1.553	1.200	1.200		
	Vercelli	2,93	2,94	2,96	755	1,33	858.606.313	595	264	250	845		
	Biella	2,93	2,94	2,96	585	1,03	798.742.422	N.P.	799	600	600		
Totali:	**n° 8**	**23,44**	**23,52**	**23,68**	**10.899**	**19,21**	**8.582.509.620**	**9.574**	**-991**	**2.900**	**12.474**	**0**	**600**
Valle d'Aosta													
	Aosta	0,90	0,70	0,40	496	0,87	254.921.426	2.880	0	0	2.880		
Totali:	**n° 1**	**0,90**	**0,70**	**0,40**	**496**	**0,87**	**254.921.426**	**2.880**	**0**	**0**	**2.880**		
Lombardia													
	Bergamo	0,47	0,46	0,43	1.161	2,17	494.757.264	2.650	0	0	2.650		
	Lecco	0,47	0,46	0,43	375	0,78	217.748.659	N.P.	218	300	300		
	Cremona	0,47	0,46	0,43	736	1,42	344.834.887	N.D.	345	0	0		
	Mantova	0,47	0,46	0,43	830	1,58	377.926.043	N.D.	378	0	0		
	Lodi	0,47	0,46	0,43	398	0,82	225.771.313	N.P.	226	300	300		
	Sondrio	0,47	0,46	0,43	301	0,65	191.586.191	N.D.	192	0	0		
	Brescia	0,47	0,46	0,43	1.052	1,98	456.462.100	N.O.	456	450	450		
	Como	0,47	0,46	0,43	501	1	262.082.671	N.O.	262	300	300	100	300
	Milano	0,47	0,46	0,43	1.410	2,61	582.711.019	N.O.	583	550	550		
	Pavia	0,47	0,46	0,43	1675	3,07	675.977.721	N.R.	676	615	615		
	Varese	0,47	0,46	0,43	663	1,3	319.288.326	300	19	0	300		
Totali:	**n° 11**	**5,17**	**5,06**	**4,73**	**9.103**	**17,38**	**4.149.146.193**	**2.950**	**1.199**	**2.515**	**5.465**	**100**	**300**
Trentino AA													
	Bolzano	1,80	1,40	1,23	1.220	1,06	670.043.655	N.R.	670	500	500		
	Trento	0,90	0,70	0,63	1.453	2,56	632.283.614	N.R.	632	500	500		248
Totali:	**n° 2**	**2,70**	**2,10**	**1,86**	**2.673**	**3,62**	**1.302.327.268**	**0**	**1.302**	**1.000**	**1.000**	**0**	**248**
Veneto													
	Belluno	2,32	2,32	2,30	394	0,69	596.082.560	L. 67/88	596	450	450	450	450
	Padova	2,32	2,32	2,30	1.150	2,03	862.576.679	N.I.	863	650	650		
	Rovigo	2,32	2,32	2,30	818	1,44	745.598.445	3.000	-2.254	0	3.000		
	Treviso	2,32	2,32	2,30	1.369	2,41	939.639.424	3.000	-2.060	0	3.000		
	Venezia	2,32	2,32	2,30	818	1,44	745.476.815	3.000	-2.255	0	3.000		
	Verona	2,32	2,32	2,30	1.492	2,63	983.149.172	3.000	-2.017	0	3.000		
	Vicenza	2,32	2,32	2,30	1.017	1,79	815.540.715	2.960	-2.144	0	2.960		

Regione	Provincia	Popolazione residente al 31.12.96 (%) - - Col. n° 1	Tassi di disoccupazione % Luglio 98 - Col. n° 2	Percentuale su popolazione disoccupati e PIL - Col. n°3	Lunghezza strade provinciali Km. Genn. 96 - Col. N° 4	Percentuale strade % - - - Col. N° 5	Assegnazione teorica (lunghezza strade e tasso disoccupazione) - - Col. n° 6	Quota 200 Mld. già assegnata - - Col. n° 7	Ulteriore quota 206 Mld. (teorica) - Col. n° 8	Nuova assegnazione - - Col n.° 9	Assegnazione complessiva - Col. N° 10	Cofinanziamento Provincie - - Col. N° 11	Proposta interventi assegnazione 1^ fase - Col. N° 12
Totali:	n° 7	16,24	16,24	16,10	7.057	12,43	5.688.063.809	14.960	-9.272	1.100	16.060	450	450
Friuli V.Giulia													
	Gorizia	1,18	1,18	1,15	128	0,23	275.173.789	N.R.	275	250	250		
	Pordenone	1,18	1,18	1,15	653	1,15	460.196.510	1.676	-1.216	0	1.676		
	Trieste	1,18	1,18	1,15	126	0,22	274.298.052	N.R.	274	250	250		250
	Udine	1,18	1,18	1,15	1.262	2,22	674.778.530	2.970	-2.295	0	2.970		
Totali:	n° 4	4,72	4,72	4,60	2.168	3,82	1.684.446.881	4.646	-2.962	500	5.146	0	250
Liguria													
	Genova	2,60	2,70	2,78	796	1,40	835.668.085	N.R.	836	650	650		
	Imperia	2,60	2,70	2,78	756	1,33	821.615.397	1.441	-619	0	1.441		
	La Spezia	2,60	2,70	2,78	495	0,87	729.395.420	3.200	-2.471	0	3.200		
	Savona	2,60	2,70	2,78	585	1,03	761.131.369	2.910	-2.149	0	2.910		
Totali:	n° 4	10,40	10,80	11,12	2.632	4,63	3.147.810.270	7.551	-4.403	650	8.201	0	0
Emilia Romagna													
	Bologna	0,47	0,44	0,39	1.080	1,90	458.513.276	N.O.	459	350	350		350
	Ferrara	0,47	0,44	0,39	718	1,26	330.770.246	450	-119	0	450		
	Forlì	0,47	0,44	0,39	903	1,59	396.131.466	2.700	-2.304	0	2.700		
	Modena	0,47	0,44	0,39	719	1,27	331.190.134	N.O.	331	250	250	250	250
	Parma	0,47	0,44	0,39	1.041	1,84	444.783.524	2.700	-2.255	0	2.700		
	Piacenza	0,47	0,44	0,39	858	1,51	380.147.502	N.O.	380	300	300	300	300
	Ravenna	0,47	0,44	0,39	670	1,18	314.100.922	N.O.	314	250	250		250
	Rimini	0,47	0,44	0,39	280	0,49	176.411.718	N.P.	176	150	150	50	150
	Reggio Emilia	0,47	0,44	0,39	977	1,72	422.395.821	720	-298	0	720		
Totali:	n° 9	4,23	3,96	3,51	7.246	12,76	3.254.444.606	6.570	6.768	1.300	7.870	600	1.300
Toscana													
	Arezzo	1,80	1,81	1,88	963	1,50	713.506.757	2.950	-2.236	0	2.950		
	Firenze	1,80	1,81	1,88	955	1,68	710.686.700	L. 67/88	711	550	550	100	550
	Grosseto	1,80	1,81	1,88	1.462	2,58	889.429.780	3.500	-2.611	0	3.500		
	Livorno	1,80	1,81	1,88	495	0,87	548.408.464	3.000	-2.452	0	3.000		
	Lucca	1,80	1,81	1,88	510	0,90	553.808.137	1.816	-1.262	0	1.816		
	Massa	1,80	1,81	1,88	573	1,01	576.011.808	2.695	-2.119	0	2.695		
	Pisa	1,80	1,81	1,88	750	1,32	638.413.362	3.500	-2.862	0	3.500		
	Pistoia	1,80	1,81	1,88	360	0,63	500.872.582	2.800	-2.299	0	2.800		
	Prato	1,80	1,81	1,88	70	0,12	398.678.580	N.P.	399	300	300		270
	Siena	1,80	1,81	1,88	1.167	2,06	785.601.351	2.260	-1.474	0	2.260		
Totali:	n° 10	18,00	18,10	18,80	7.305	12,67	6.375.417.522	22.521	-16.146	850	23.371	100	820

Regione	Provincia	Popolazione residente al 31.12.96 (%) - Col. n° 1	Tassi di disoccupazione % Luglio 98 - Col. n° 2	Percentuale su popolazione disoccupati e PIL - Col. n°3	Lunghezza strade provinciali Km. Genn. 96 - Col. N° 4	Percentuale strade % - Col. N° 5	Assegnazione teorica (lunghezza strade e tasso disoccupazione) - Col. n° 6	Quota 200 Mld. già assegnata - Col. n° 7	Ulteriore quota 206 Mld. (teorica) - Col. n° 8	Nuova assegnazione - Col n.° 9	Assegnazione complessiva - Col. N° 10	Cofinanziamento Provincie - Col. N° 11	Proposta interventi assegnazione 1^ fase - Col. N° 12
Lazio													
	Frosinone	2,84	2,96	3,04	1.598	2,82	1.171.209.980	3.230	-2.059	0	3.230		
	Latina	2,84	2,96	3,04	1.055	1,86	980.052.869	3.150	-2.170	0	3.150		
	Rieti	2,84	2,96	3,04	1.143	2,02	1.010.965.964	2.999	-1.988	0	2.999		
	Roma	2,84	2,96	3,04	2.053	3,62	1.331.808.662	3.500	-2.168	0	3.500		
	Viterbo	2,84	2,96	3,04	1.301	2,29	1.066.874.935	N.R.	1.067	800	800		
Totali:	**n° 5**	**14,20**	**14,80**	**15,20**	**7.150**	**12,61**	**5.560.912.409**	**12.879**	**-7.318**	**800**	**13.679**	**0**	**0**
TOTALE:	**n° 61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**56.729**	**100,00**	**40.000.000.000**	**84.531**	**-31.822**	**11.615**	**96.146**	**1.250**	**3.968**
Umbria													
	Perugia	30,00	30,00	30	2.053	1,79	5.449.422.631	3.000	2.449	1.900	4.900		1.690
	Terni	30,00	30,00	30	761	0,66	3.908.229.629	1.722	2.186	1.700	3.422		1.700
Totali:	**n° 2**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**2.814**	**33,58**	**9.357.652.260**	**4.722**	**4.636**	**3.600**	**8.322**	**0**	**3.390**
Marche													
	Ancona	10,00	10,00	10,00	1.191	1,04	2.421.100.831	3.390	-969	0	3.390		
	Ascoli Piceno	10,00	10,00	10,00	1.688	1,47	3.013.728.058	4.456	-1.442	0	4.456		
	Macerata	10,00	10,00	10,00	1.313	1,14	2.566.144.648	1.000	1.566	1.200	2.200		1.200
	Pesaro	10,00	10,00	10,00	1.376	1,20	2.641.374.204	N.R.	2.641	2.050	2.050		
Totali:	**n° 4**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**5.567**	**66,42**	**10.642.347.741**	**8.846**	**1.796**	**3.250**	**12.096**	**0**	**1.200**
TOTALE:	**n° 6**	**100,00**	**100,00**	**100**	**8.382**	**100,00**	**20.000.000.000**	**13.568**	**6.432**	**6.850**	**20.418**	**0**	**4.590**

Regione	Provincia	Popolazione residente al 31.12.96 (%) - - Col. n° 1	Tassi di disoccupazione % Luglio 98 - Col. n° 2	Percentuale su popolazione disoccupati e PIL - Col. n°3	Lunghezza strade provinciali Km. Genn. 96 - Col. N° 4	Percentuale strade % - - - Col. N° 5	Assegnazione teorica (lunghezza strade e tasso disoccupazione) - - Col. n° 6	Quota 200 Mld. già assegnata - - Col. n° 7	Ulteriore quota 206 Mld. (teorica) - Col. n° 8	Nuova assegnazione - - Col n.° 9	Assegnazione complessiva - Col. N° 10	Cofinanziamento Provincie - - Col. N° 11	Proposta interventi assegnazione 1^ fase - Col. N° 12
Regioni OB. 1													
Abruzzo													
	Chieti	1,55	1,37	1,21	1.406	2,84	7.021.777.289	3.500	3.522	2.700	6.200	150	2.700
	L'Aquila	1,55	1,37	1,21	1.236	2,49	6.427.364.038	3.160	3.267	2.500	5.660		2.500
	Pescara	1,55	1,37	1,21	617	1,24	4.259.122.090	3.500	759	600	4.100		
	Teramo	1,55	1,37	1,21	1.554	3,14	7.539.674.693	3.300	4.240	3.250	6.550		
Totali:	n° 4	**6,20**	**5,46**	**4,84**	**4.813**	**9,71**	**25.247.938.109**	**13.460**	**11.788**	**9.050**	**22.510**	**150**	**5.200**
Molise													
	Campobasso	0,64	0,61	0,62	1.158	2,34	5.121.633.102	3.350	1.772	1.350	4.700		
	Isernia	0,64	0,61	0,62	690	1,39	3.483.350.842	3.000	483	350	3.350		
Totali:	n° 2	**1,28**	**1,22**	**1,23**	**1.848**	**3,73**	**8.604.983.944**	**6.350**	**2.255**	**1.700**	**8.050**	**0**	**0**
Campania													
	Avellino	5,56	5,60	5,64	951	1,92	13.119.355.907	3.414	9.705	7.450	10.864		
	Benevento	5,56	5,60	5,64	1.086	2,19	13.591.378.117	3.345	10.246	7.900	11.245		7.020
	Caserta	5,56	5,60	5,64	1.459	2,94	14.895.760.949	3.050	11.846	9.100	12.150		1.915,6
	Napoli	5,56	5,60	5,64	1.294	2,61	14.320.262.200	3.390	10.930	8.400	11.790		
	Salerno	5,56	5,60	5,64	2.178	4,40	17.416.064.029	3.100	14.316	11.000	14.100		
Totali:	n° 5	**27,80**	**28,00**	**28,21**	**6.968**	**14,06**	**73.342.821.201**	**16.299**	**57.044**	**43.850**	**60.149**	**0**	**8.935,6**
Puglia													
	Bari	3,91	3,91	3,89	1.840	3,71	13.191.169.476	3.416	9.775	7.500	10.916		7.500
	Brindisi	3,91	3,91	3,89	848	1,71	9.716.576.914	3.100	6.617	5.100	8.200		3.000
	Foggia	3,91	3,91	3,89	2.242	4,52	14.599.263.441	3.000	11.599	8.950	11.950		6.553
	Lecce	3,91	3,91	3,89	1.896	3,83	13.388.175.110	3.000	10.388	8.000	11.000	1.346	8.000
	Taranto	3,91	3,91	3,89	1.190	2,40	10.915.802.540	4.580	6.336	4.850	9.430		4.823,5
Totali:	n° 5	**19,55**	**19,55**	**19,45**	**8.015**	**16,18**	**61.810.987.481**	**17.096**	**44.715**	**34.400**	**51.496**	**1.346**	**29.876,5**
Basilicata													
	Matera	1,46	1,41	1,48	1.057	2,13	6.268.767.845	2.897	3.372	2.600	5.497		
	Potenza	1,46	1,41	1,48	1.808	3,65	8.898.310.750	3.500	5.398	4.150	7.650		
Totali:	n° 2	**2,92**	**2,82**	**2,96**	**2.865**	**5,78**	**15.167.078.594**	**6.397**	**8.770**	**6.750**	**13.147**	**0**	**0**
Calabria													
	Crotone	1,98	2,05	2,13	550	1,11	5.617.843.779	3.300	2.318	1.800	5.100	1.200	1.800
	Vibo Valentia	1,98	2,05	2,13	722	1,46	6.219.497.902	3.300	2.919	2.250	5.550		
	Catanzaro	1,98	2,05	2,13	1.280	2,58	8.172.996.181	2.956	5.217	4.000	6.956	14	4.000
	Cosenza	1,98	2,05	2,13	2.130	4,30	11.150.871.239	3.000	8.151	6.300	9.300		
	Reggio Calabria	1,98	2,05	2,13	1.522	3,07	9.021.193.585	3.228	5.793	4.450	7.678		3.378

Regione	Provincia	Popolazione residente al 31.12.96 (%) - - Col. n° 1	Tassi di disoccupazione % Luglio 98 - - Col. n° 2	Percentuale su popolazione disoccupati e PIL - - Col. n°3	Lunghezza strade provinciali Km. Genn. 96 - - Col. N° 4	Percentuale strade % - - - Col. N° 5	Assegnazione teorica (lunghezza strade e tasso disoccupazione) - - Col. n° 6	Quota 200 Mld. già assegnata - - Col. n° 7	Ulteriore quota 206 Mld. (teorica) - - Col. n° 8	Nuova assegnazione - - Col n.° 9	Assegnazione complessiva - - Col. N° 10	Cofinanziamento Provincie - - Col. N° 11	Proposta interventi assegnazione 1^ fase - - Col. N° 12
Totali:	**n° 5**	**9,90**	**10,25**	**10,64**	**6.204**	**12,52**	**40.182.402.684**	**15.784**	**24.398**	**18.800**	**34.584**	**1.214**	**9.178**
Sicilia													
	Agrigento	2,71	2,74	2,75	1.280	2,58	9.258.117.581	2.425	6.833	5.250	7.675		
	Caltanissetta	2,71	2,74	2,75	1.129	2,28	8.730.867.968	N.R.	8.731	6.700	6.700		
	Catania	2,71	2,74	2,75	2.401	4,85	13.183.867.576	2.800	10.384	8.000	10.800		
	Enna	2,71	2,74	2,75	787	1,59	7.531.551.306	N.R.	7.532	5.800	5.800	1.200	5.800
	Messina	2,71	2,74	2,75	2.730	5,51	14.337.522.629	710	13.628	10.500	11.210	220	7.480
	Palermo	2,71	2,74	2,75	1.609	3,25	10.411.555.547	3.918	6.494	5.000	8.918		
	Ragusa	2,71	2,74	2,75	948	1,91	8.095.894.630	1.000	7.096	5.450	6.450		5.110
	Siracusa	2,71	2,74	2,75	1.150	2,32	8.804.141.529	N.R.	8.804	6.750	6.750		
	Trapani	2,71	2,74	2,75	1.446	2,92	9.838.591.803	N.R.	9.839	7.550	7.550		
Totali:	**n° 9**	**24,39**	**24,66**	**24,78**	**13.480**	**27,20**	**90.192.110.565**	**10.853**	**79.339**	**61.000**	**71.853**	**1.420**	**18.390**
Sardegna													
	Cagliari	1,99	2,01	1,97	1.158	2,34	7.476.895.602	3.400	4.077	3.150	6.550		
	Nuoro	1,99	2,01	1,97	1.261	2,54	7.837.538.637	3.000	4.838	3.700	6.700	1.800	3.700
	Oristano	1,99	2,01	1,97	929	1,87	6.675.077.592	3.600	3.075	2.350	5.950	650	350
	Sassari	1,99	2,01	1,97	2.011	4,06	10.462.165.593	5.662	4.800	3.700	9.362		
Totali:	**n° 4**	**7,96**	**8,04**	**7,89**	**5.359**	**10,82**	**32.451.677.424**	**15.662**	**16.790**	**12.900**	**28.562**	**2.450**	**4.050**
TOT. REG. OB. 1	**n° 36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**49.552**	**100,00**	**347.000.000.000**	**101.901**	**245.099**	**188.450**	**290.351**	**6.580**	**75.630,1**
TOTALE GENERALE:	n° 103	-	-	-	114.663	-	**407.000.000.000**	**200.000**	**219.709**	**206.915**	**406.915**	**7.830**	**84.188,1**

N.B.

Devesi far presente che la proposta di ripartizione approvata dalla Conferenza Stato-Regioni è stata formulata sulla base di un importo pari a 206.915 miliardi derivanti, quanto a 200 mld. dalle risorse ex lege 641/96 e quanto a 6.915 mld. dalle revoche effettuate da Questo Ministero sui fondi ex lege 341/95 e 549/95 (L'Aquila £. 900.000.000; Foggia £. 3.000.000.000; Messina £. 485.000.000; Taranto £. 2.530.000.000).

ALLEGATO 2

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA

1) SS.PP. 19 Ultrafucense e 20 Marruviana adeguamento e risanamento Opere d'arte	L.	742.610.000
2) SS.PP. 4 Della Molinella 35 Roiese e 33 di Coppito - riqualificazione	L.	759.267.500
3) SS.PP. 24 di Alba Fucense e 62 Palentina – riqualificazione	L.	498.150.000
4) S.P. 116 di Cantone – consolidamento e presidio corpo stradale	L.	499.972.500

IMPORTO TOTALE L. 2.500.000.000

CHIETI

1) Installazione reti e pannelli paramassi e protezione delle SS.PP.	L.	900.000.000
2) Sistemazione tratti in frana S.P. Lettopalena-Taranta-Lama (importo progetto: L. 1.950.000.000 – cofinanz. L. 150.000.000)	L.	1.800.000.000

IMPORTO TOTALE L. 2.700.000.000

TOTALE REGIONE ABRUZZO L. 5.200.000.000

REGIONE CALABRIA

CATANZARO

1) Risanamento della frana sulla S.P. San Floro – innesto S.P. Corace.	L.	590.000.000
1bis) Consolidamento della frana sulla S.P. Piè Sala – Bivio Crichi – San Pietro Magisano (località Signorello).	L.	1.200.000.000
2) Lavori finalizzati alla tutela della pubblica incolumità sulle SS.PP.: S.P. Ponte Turrito – Gagliato; S.P. Argusto – ss. 182; S.P. innesto ss. 106 – Fiasco Baldaia – Gulino – ss. 181.	L.	1.169.322.675
3) Lavori finalizzati alla tutela della pubblica incolumità sulle SS.PP.: S.P. Curinga – Mimolo – S.Lucia; S.P. Maida – San Pietro a Maida - Curinga – ss. 18. (cofinanziamento L. 14.118.675)	L.	452.677.325
4) Ricostruzione del ponte franato sul fiume Nasari sulla S.P. ss. 106 - Bivio Vescovo – Marcedusa.	L.	588.000.000

IMPORTO TOTALE L. 4.000.000.000

CROTONE

1) Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 13 "Torre Melissa" Sistemazione delle zone in frana. (Importo progetto L. 3.000.000.000;cofin. L. 1.200.000.000)	L. 1.800.000.000
IMPORTO TOTALE	**L. 1.800.000.000**

REGGIO CALABRIA

1) S.P. Campo Calabro – Melia. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione.	L. 700.000.000
2) S.P. Quadrivio Ciuciola – Laureana di Borrello. Costruzione canale di raccolta acque piovane.	L. 400.000.000
3) S.P. SS. 536 (San Pietro di Carità) – Innesto S.P. Bivio Misuri – Innesto S.P. Dinami – Mileto. Ammodernamento e riqualificazione.	L. 2.278.000.000
IMPORTO TOTALE	**L. 3.378.000.000**
TOTALE REGIONE CALABRIA	**L. 9.178.000.000**

REGIONE CAMPANIA

BENEVENTO

1) S.P. Apice – Apice scalo. Lavori di ristrutturazione del ponte sul fiume Ufita.	L.1.220.000.000
2) S.P. 11 Cerreto Sannita – Guardia Sanframondi. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione.	L. 300.000.000
3) S.P. 1 Ciardielli. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione.	L. 400.000.000
4) S.P. 4 Vitulanese – 1° tronco. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione.	L. 350.000.000
5) S.P. (ex 372) 156 tratto Ponte – Torrepalazzo. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione.	L. 250.000.000
6) S.P. 21 Frasso T. – Ponte Maria Cristina (ex 372). Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione.	L. 400.000.000
7) S.P. 44 Paupisi – Solopaca. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione.	L. 280.000.000

8) S.P. 16 Caudina (tratto S.Agata – Catinella). Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione. L. 550.000.000
9) S.P. 35 Decorata – Castel Vetere in Valfortore. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione. L. 320.000.000
10) S.P. 133 Sud Matese (tratto Frazione Birri - S. Procelle). Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione. L. 250.000.000
11) S.P. 55 Ponte Stretto - S.Croce – Confine provinciale. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione. L. 250.000.000
12) S.P. 48 Frasso Telesino – Bucciano. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione. L. 400.000.000
13) S.P. 28 Apice – Bonito. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione. L. 150.000.000
14) SS.PP. 27 Benevento – Apice e 165 Apice Nuova. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione. L. 360.000.000
15) S.P. 156 (ex S.S. 372 del Molise) tratto Ponte – Telese Terme. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione di tratti pericolosi. L. 240.000.000
16) S.P. 161 (ex S.S. 88 del Molise) Svincolo superstrada Benevento Campobasso – Fragneto Monforte. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione di tratti pericolosi. L. 350.000.000
17) S.P. 26 S.Giorgio del Sannio – S.Nazzaro. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione. L. 150.000.000
18) S.P. 158 (ex S.S. 87 del Molise) Morcone – Sassinoro. Sistemazione, adeguamenti e rifacimento pavimentazione di tratti pericolosi. L. 100.000.000
19) Fornitura e posa in opera di barriere metalliche e segnaletica su tratti pericolosi dell'intera rete provinciale. L. 700.000.000

IMPORTO TOTALE L. 7.020.000.000

CASERTA

1) V Raggruppamento. Ammodernamento ed adeguamento funzionale delle SS.PP.:
- S.P. Villa Ortensia – Ponte dei Briganti (in comune di Alvignano); L. 478.900.000
- S.P. Caiazzo – S.Giovanni e Paolo – Castelcampagnano (tratto comune di Caiazzo); L. 478.900.000
- Piana di Monteverna – Castelcampagnano; L. 478.900.000
- S.Giovanni e Paolo – Castelcampagnano; L. 478.900.000

IMPORTO TOTALE L. 1.915.600.000

TOTALE REGIONE CAMPANIA L. 8.935.600.000

REGIONE EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

1) S.P. "Querciola – Confine Modenese" . Sistemazione piano viabile dal Km.1,600 al Km. 3,821	L. 350.000.000

MODENA

1) S.P. 30 di Sestola. Lavori di sistemazione movimento franoso e di adeguamento stradale fra le progr. km. 5+980 e km. 7+040. (Importo progetto L. 500.000.000; cofinanziamento L. 250.000.000)	L. 250.000.000

PIACENZA

1) S.P. Zerba. Lavori di sistemazione e consolidamento da Valsigiara a Km. 2 + 950 (Importo progetto L. 600.000.000; cofinanziamento L. 300.000.000)	L. 300.000.000

RAVENNA

1) S.P. 23 Valletta Zattaglia in località Casola Valsenio – Lavori di manutenzione straordinaria ponte fiume Senio	L. 250.000.000

RIMINI

1) S.P. 19 Uso – S. Vicinio – Risanamento movimenti franosi (Importo progetto: L. 200.000.000; cofinanziamento L. 50.000.000)	L. 150.000.000
TOTALE REGIONE EMILIA ROMAGNA	**L. 1.300.000.000**

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE

1) SS.PP. varie. Sistemazione tratti pericolosi	L. 250.000.000
TOTALE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	**L. 250.000.000**

REGIONE LOMBARDIA

COMO

1) Manutenzione lungo SS.PP. 1 e 4 L. 300.000.000
(Importo progetto L. 400.000.000; cofinanziamento L. 100.000.000)

TOTALE REGIONE LOMBARDIA L. 300.000.000

REGIONE MARCHE

MACERATA

1) SS.PP. Iesina e Treiese. Lavori di sistemazione e rifacimento manti d'usura L. 500.000.000
2) S.P. Tolentino – San Severino. Lavori di sistemazione piano viabile L. 400.000.000
3) S.P. Salti. Lavori di sistemazione fondo stradale L. 300.000.000

TOTALE REGIONE MARCHE L. 1.200.000.000

REGIONE PIEMONTE

VERBANIA

1) S.P. 51 delle Quarne. Risanamento versante franoso dalla progressiva Km.5+000 alla progressiva Km.5+200 L. 600.000.000

TOTALE REGIONE PIEMONTE L. 600.000.000

REGIONE PUGLIA

BARI

1) S.P. 87 Bitetto – Palo – Allargamento strettoia L. 700.000.000
2) S.P. 103 Corato alla Sovereto – Castel del Monte (Completamento) L. 220.000.000
3) S.P. 12 Barletta alla SS. 98 (Andria-Canosa) Ammodernamento e Manutenzione straordinaria L. 2.500.000.000
4) S.P. 11 Altamura – Selva Lavori di miglioramento della sicurezza L. 600.000.000
5) S.P. 187 (La Gravina) Raccordo fra la S.P. 113 e la S.P. 146 L. 800.000.000
6) SS.PP. 193, 158, 201 e 53 – Realizzazione di cunette e fossi di guardia L. 400.000.000
7) S.P. 212 Collegamento fra la frazione Capitolo e la S.P. 146 Castellana-Selva in località Francisto L. 400.000.000
8) S.P. 215 Circonvallazione di Turi – Miglioramento della sicurezza L. 200.000.000
9) S.P. 159 – Miglioramento della sicurezza L. 320.000.000
10) S.P. 131 Triggiano alla Capurso-Noicattaro Manutenzione straordinaria L. 400.000.000
11) S.P. 216 Lamie d'Olimpia – Manutenzione straordinaria L. 480.000.000
12) S.P. 173 – Lavori di miglioramento della sicurezza L. 480.000.000

IMPORTO TOTALE L. 7.500.000.000

BRINDISI

1) Costruzione di variante con cavalca ferrovia lungo la S.P. che collega la Ss.379 con Pozzo Guacito e la SS. 16 in territorio di Fasano L. 3.000.000.000

FOGGIA

1) S.P. 73 Via del Mare - Allargamento sede stradale L. 1.000.000.000
2) S.P. 57 Scaloria – Sistemazione piano viabile L. 505.000.000
3) S.P. 50 bis (Carpino-S.Giovanni R.) Manutenzione straordinaria L. 999.000.000
4) S.P. 33 S.Antonino-Stazione Poggio I. – Sistemazione piano viabile L. 400.000.000
5) S.P. 22 Borgo Celano – Sistemazione piano viabile L. 500.000.000
6) S.P. Foggia – S.Giusto – realizzazione svincoli, segnaletica L. 900.000.000
7) S.P. 133 Biccari – Castelluccio – Realizzazione drenaggi, gabbionate L. 1.000.000.000
8) S.P. 98 Del Casone – ripristino piano viabile e segnaletica L. 250.000.000
9) S.P. 88 Ascoli – Contessa- Sistemazione piano viabile L. 999.000.000

IMPORTO TOTALE L. 6.553.000.000

LECCE

1) Tangenziale est Galatina I° lotto – I° stralcio Importo progetto L. 9.346.105.850;cofinanziamento L. 1.346.105.850) L. 8.000.000.000

TARANTO

1)	S.P. 29 Innesto Mottola – Noci – Manutenzione straordinaria	L.	600.000.000
2)	S.P. 12 Stazione di Castellaneta marina–Termitosa Manutenz. straord.	L.	200.000.000
3)	S.P. 30 Innesto Ss.100 contrada Dolcemorso Manutenz. straordinaria	L.	200.000.000
4)	S.P. 100 Bivio Annunziata-Leporano – Lavori di completamento	L.	936.000.000
5)	S.P. 3 Innesto S.P. Ginosa- Montescaglioso - Manutenzione ordinaria	L.	325.000.000
6)	S.P. 4 Ginosa C.da Bandiera – Manutenzione ordinaria	L.	476.000.000
7)	S.P. 112 Lizzano – Pulsano - Manutenzione ordinaria	L.	575.000.000
8)	S.P. 84 Innesto Grottaglie San Marzano – Manutenzione ordinaria	L.	522.000.000
9)	S.P. 139 da Avetrana alla Maruggio Torre Colimena Manutenz. Ordin.	L.	276.500.000
10)	S.P. 77 Montemesola – S.Andrea – Manutenzione ordinaria	L.	713.000.000

IMPORTO TOTALE L. 4.823.500.000

TOTALE REGIONE PUGLIA L. 29.876.500.000

REGIONE SARDEGNA

NUORO

1) Costruzione di 3 nuovi ponti sulla S.P. 3 La Caletta – Siniscola L. 3.700.000.000
(Importo progetto: L. 5.500.000.000 – cofinanz. L. 1.800.000.000)

ORISTANO

1) S.P. 38 Samugheo – Asuni Adeguamento e bitumatura L. 350.000.000
(Importo progetto: L. 1.000.000.000 – cofinanz. L. 650.000.000)

TOTALE REGIONE SARDEGNA L. 4.050.000.000

REGIONE SICILIA

ENNA

1) Sistemazione S.P. di interesse turistico di accesso agli scavi di Morgantina L. 5.800.000.000
(Importo progetto: L. 7.000.000.000; cofinanz. L. 1.200.000.000)

MESSINA

1) Completamento della strada intercomunale S.Agata – Acquedolci (Importo progetto: L. 7.700.000.000; cofinanz. L. 220.000.000) — L. 7.480.000.000

RAGUSA

1)	Progetto di m.s. della segnaletica orizzontale nelle SS.PP. della prima sezione.	L. 240.000.000
2)	Progetto di m.s. della segnaletica orizzontale nelle SS.PP. della seconda sezione.	L. 240.000.000
3)	Lavori di m.s. del piano viabile nella S.R. "Palmento-Marchesa Nardella-Passi".	L. 240.000.000
4)	Intervento manutentivo alla pavimentazione del tratto terminale della S.P. Galerme-Piano Ceci.	L. 250.000.000
5)	Lavori di m.s. nella S.P. 14 "Castiglione-Tresauro-Piombo".	L. 560.000.000
6)	Lavori di m.s. al piano viabile della S.P. 50 Favara-Bufali-Marza.	L. 240.000.000
7)	Lavori di m.s. al piano viabile della S.P. "Cava Ucciarda-Pisciotto"	L. 240.000.000
8)	Lavori di m.s. del piano viabile nella S.P. "Rinelli-Coffitello".	L. 240.000.000
9)	Lavori di m.s. ai piani viabili delle SS.PP. 64 "Donnalucata-Cava d'Aliga", 65 "Cava d'Aliga-Sampieri".	L. 240.000.000
10)	Lavori di m.s. alle opere marginali di protezione della S.P. "Serra-Garofalo-Pozzillo-Ficazza".	L. 370.000.000
11)	Manutenzione straordinaria al piano viabile della S.P. 55 "Giarratana-Noto".	L. 240.000.000
12)	Manutenzione straordinaria nella S.P. 20 "Comiso-S.Croce".	L. 460.000.000
13)	Lavori di m.s. al piano viabile della strada di circonvallazione di Donnalucata.	L. 240.000.000
14)	Lavori di m.s. al piano viabile della S.P. 49 Ispica-Pachino	L. 240.000.000
15)	Lavori di m.s. per la pavimentazione a tratti della S.P. "Vittoria-Cannamellito-Pantaleo".	L. 410.000.000
16)	Lavori di m.s. ai piani viabili delle SS.PP. 53 "S.Giacomo- Montesano" e 57 "Giarratana-Palazzolo Acreide".	L. 240.000.000
17)	Lavori di m.s. in alcuni tratti dei piani viabili delle SS.PP. 41 Scicli-Ispica e 44 Pozzallo-Sampieri.	L. 240.000.000
18)	Lavori di m.s. del piano viabile nella S.R. "Case Savarino-Cava Cugno"	L. 180.000.000

IMPORTO TOTALE L. 5.110.000.000

TOTALE REGIONE SICILIA L.18.390.000.000

REGIONE TOSCANA

FIRENZE

1) S.P. 59 di Bruscoli – Sistemazione zone franose di Campo all'Orzo e Bruscoli con recupero ambientale (Importo progetto: L. 650.000.000; cofin. L. 100.000.000)	L.	550.000.000

PRATO

1) S.P. 82 "Nuova Montalese" in Comune di Montemurlo	L.	270.000.000
TOTALE REGIONE TOSCANA	**L.**	**820.000.000**

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTO

1) S.P. 25 di Garniga . Costruzione barriere paramassi, posa di reti e sistemazione reti esistenti	L.	248.000.000
TOTALE REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE	**L.**	**248.000.000**

REGIONE UMBRIA

PERUGIA

1) S.P. 421 di Collazzone. Sistemazione frana Toscella	L.	270.000.000
2) S.P. 414 Collevalenza. Sistamazione frana da Km. 4+250 a Km. 4+650 .	L.	240.000.000
3) S.P. 403 Bevagna – 409 Madonna Valle. Adeguamento carreggiata.	L.	400.000.000
4) S.P. 318 Castel del Piano. Adeguamento incroci SS. 317 (Importo progetto: L. 580.000.000; cofin. L. 100.000.000)	L.	480.000.000
5) S.P. 340 di Spina. Sistemazione bivio per S. Apollinare (Importo progetto: L. 340.000.000; cofin. L. 40.000.000)	L.	300.000.000
TOTALE	**L.**	**1.690.000.000**

TERNI

1)	SS.PP. 4 Arronese – 3 Reopasto – 18 Calvese – 19 Collescipolana .	L. 566.950.000
2)	Manutenzione e completamento pavimentazioni SS.PP. 6° Circolo: 12 Bagnorese, 56 Orvieto scalo; 7° Circolo: 58 Montegabbione – bivio Parrano; 8° Circolo: 61 S. Venanzo – Fratta Todina, 110 Marsciano. Manutenzione pavimentazioni	L. 567.300.000
3)	S.P. Tuderte – Armerina . Manutenzione e completamento pavimentazioni	L. 565.750.000
	TOTALE	**L. 1.700.000.000**
	TOTALE REGIONE UMBRIA	**L. 3.390.000.000**

REGIONE VENETO

BELLUNO

1)	S.P. 20 della Val Fiorentina. Lavori di sistemazione tra località l'Aiva e Selva di Cadore (Importo progetto L. 900.000.000; cofin. L. 450.000.000)	L. 450.000.000
	TOTALE REGIONE VENETO	**L. 450.000.000**

TOTALE GENERALE L. 84.188.100.000

00A13711

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Ripartizione di lire 7 miliardi per il 2000 tra le regioni del centro-nord per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica. (Art. 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Deliberazione n. 93/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del C.I.P.E., Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emanato in attuazione della predetta legge delega n. 59/1997;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede l'istituzione di un Fondo, da ripartire sulla base di apposita deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, finalizzato alla costituzione di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le amministrazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal C.I.P.E., la cui dotazione finanziaria per l'anno 2000 è di lire 10 miliardi (euro 5.164.569);

Vista la propria delibera n. 179 del 5 novembre 1999, con la quale questo comitato, nel ripartire tra le regioni meridionali le risorse stanziate per il 1999, prevede altresì, al punto 3, che in sede di ripartizione per l'anno 2000, saranno valutate prioritariamente le esigenze finanziarie delle regioni e province autonome del centro-nord e delle amministrazioni centrali, connesse all'attivazione dei predetti nuclei;

Vista la richiesta avanzata dalle regioni e province autonome del centro-nord, di cui alla nota della regione Lombardia n. A1.2000.0027869 del 3 luglio 2000, esaminata favorevolmente dall'apposito comitato tecnico paritetico istituito dalla conferenzaza Stato-regioni nella riunione del 21 ottobre 1999;

Ritenuto, in accoglimento della predetta richiesta ed a fronte della disponibilità per l'anno 2000 di lire 10 miliardi (euro 5.164.569), di ripartire al momento una quota di lire 7 miliardi (euro 3.615.198) a favore delle regioni e province autonome del centro-nord, accantonando la residua disponibilità di 3 miliardi

(euro 1.549.371) che sarà ripartita con successiva delibera, assicurando priorità alle esigenze delle amministrazioni centrali ed a quelle di coordinamento del C.I.P.E.;

Acquisito, su tale ripartizione, il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 3 agosto 2000;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi (euro 5.164.569) per l'anno 2000, prevista dall'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, viene ripartito tra le regioni del centro-nord e le province autonome l'importo di lire 7 miliardi (euro 3.615.198) quale contributo per l'avvio dei nuclei indicati in premessa.

La ripartizione del citato importo di lire 7 miliardi (euro 3.615.198) prevede l'assegnazione, a ciascuna regione e provincia autonoma, di una quota fissa di lire 300 milioni per le esigenze minime di costituzione dei predetti nuclei, per un totale di lire 3,9 miliardi (euro 2.014.182) e di una ulteriore quota variabile per complessive lire 3,1 miliardi (euro 1.601.016), ripartita in ragione della popolazione residente quale risulta dall'ultima rilevazione al 31 dicembre 1998.

Tale ripartizione è articolata come segue:

REGIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/1998	% POPOLAZIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE QUOTA	
			mln di Lire	*mln di Lire*	*mln di Lire*	*Euro*
PIEMONTE	4.288.051	11,68	300	362,18	662,18	341.987
VALLE D'AOSTA	119.993	0,33	300	10,13	310,13	160.169
LOMBARDIA	9.028.913	24,60	300	762,62	1.062,62	548.797
PROV. DI TRENTO	469.887	1,28	300	39,69	339,69	175.435
PROV. DI BOLZANO	459.687	1,25	300	38,83	338,83	174.991
VENETO	4.487.560	12,23	300	379,04	679,04	350.695
FRIULI V.G.	1.183.916	3,22	300	100,00	400,00	206.583
LIGURIA	1.632.536	4,45	300	137,89	437,89	226.151
EMILIA ROMAGNA	3.959.770	10,79	300	334,46	634,46	327.671
TOSCANA	3.528.563	9,61	300	298,04	598,04	308.862
UMBRIA	832.675	2,27	300	70,33	370,33	191.259
MARCHE	1.455.449	3,97	300	122,93	422,93	218.425
LAZIO	5.255.028	14,32	300	443,86	743,86	384.172
	36.702.028	**100**	**3.900**	**3.100,00**	**7.000,00**	**3.615.198**

2. La residua disponibilità di lire 3 miliardi (euro 1.549.371) per il corrente esercizio, sarà finalizzata a soddisfare le esigenze minime delle amministrazioni centrali per l'avvio dei nuclei indicati in premessa, tenendo altresì conto del ruolo di coordinamento svolto in materia dal CIPE, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 144/1999.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 170

00A13609

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 18 ottobre 2000.

Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000. (Deliberazione n. 10/00/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 7 e 8, e 5 della suddetta legge;

Vista la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)» ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)» ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione C (1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente «Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 1998;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, relativa alle «Condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio1999;

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante «Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, concernente «Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portabiliy)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante ««Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2000;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 3/00/CIR del 28 marzo 2000, recante «Disposizioni relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento 1999 di Telecom Italia. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability»;

Vista la propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante: «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2000;

Vista la propria delibera n. 5/00/CIR recante «Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e carrier preselection»;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante: «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 7/00/CIR del 1° agosto 2000, recante: «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portabilità (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista l'appendice all'Offerta di interconnessione di Riferimento presentata da Telecom Italia in data 28 gennaio 2000, ai sensi delle delibere n. 3/CIR/99 e 4/CIR/99, in relazione ai servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di preselezione dell'operatore e portabilità del numero;

Viste le comunicazioni trasmesse da Telecom Italia in merito ai servizi di trasporto per il traffico internazionale originato in Italia e diretto all'estero;

Vista la revisione dell'Offerta di interconnessione di riferimento 1999 effettuata da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 1/00/CIR e trasmessa in data 20 marzo 2000, nonché la successiva corrispondenza intercorsa con l'Autorità;

Vista l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2000, pervenuta all'Autorità in data 3 aprile 2000;

Vista la consultazione pubblica sull'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000 avviata in data 20 aprile 2000 ed i commenti pervenuti dagli operatori licenziatari in tale ambito;

Viste le lettere di richiesta di informazioni e dati dell'Autorità inviate a Telecom Italia ed agli operatori in merito alle condizioni di competitività del mercato del traffico internazionale e le risposte pervenute;

Sentite le società Telecom Italia S.p.a., Infostrada S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a., Albacom S.p.a., Blu S.p.a., Colt Telecom S.p.a., MCI WorldCom S.p.a., Metroweb, Telecom Italia Mobile S.p.a. e Omnitel Pronto Italia S.p.a. nell'ambito dell'istruttoria «Linee affittate e circuiti di interconnessione»;

Sentite le Associazioni Assoprovider, Associazione Italiana Internet Providers e Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni, nell'ambito dell'istruttoria «Linee affittate e circuiti di interconnessione»;

Vista la lettera dell'Autorità del 31 maggio 2000 in merito alla corretta applicazione della delibera n. 1/00/CIR con riferimento al servizio di accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi non geografici di altri operatori;

Vista la documentazione trasmessa da Telecom Italia in data 30 maggio 2000 «Revisione dell'OIR per il 2000 in materia di CPS»;

Vista la decisione di Consiglio del 6 luglio 2000 relativa all'autorizzazione provvisoria del pacchetto tariffario di Telecom Italia «Teleconomy 24»;

Vista la decisione, assunta nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 luglio 2000, di far confluire le istruttorie aperte in merito alle condizioni di fornitura dei servizi di carrier preselection e portabilità del numero all'interno del provvedimento relativo alla valutazione dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Sentita la società Telecom Italia in sede di audizione in data 19 luglio 2000;

Vista la documentazione presentata da Telecom Italia;

Udita, nella riunione della Commissione del 1° agosto 2000, la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Vista la decisione assunta nella riunione della Commissione del 1° agosto 2000 nella quale è stato approvato il relativo schema di provvedimento;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 21 settembre 2000;

Visto il parere della Commissione europea (Direzione generale concorrenza e Direzione generale Società dell'informazione) pervenuto in data 13 ottobre 2000;

Udita nella riunione del 18 ottobre 2000 la relazione conclusiva dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. *Riferimenti normativi.*

L'art. 18, comma 2, della direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997 pone in capo alle Autorità nazionali di regolamentazione l'obbligo di notificare alla Commissione europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni che detengono, nell'ambito di ciascuno Stato membro, una «notevole forza di mercato». L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, sulla base delle indicazioni dell'articolo 4, comma 3, della suddetta direttiva, fissa i criteri per la individuazione degli operatori aventi «notevole forza di mercato».

Con delibera dell'Autorità n. 197/99 del 7 settembre 1999, la società Telecom Italia è stata notificata alla Commissione europea come avente «notevole forza di mercato» nel mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle linee affittate e dell'interconnessione.

In ragione di tale determinazione, la società Telecom Italia è tenuta a provvedere, ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dell'art. 14, comma 1, del decreto mini-

steriale 23 aprile 1998, alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Al fine di consentire lo sviluppo di condizioni di interconnessione concorrenziali, Telecom Italia è tenuta a garantire, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, che la propria offerta di interconnessione di riferimento rispetti i principi di non discriminazione, trasparenza, obiettività ed orientamento ai costi.

L'Autorità ha il potere di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, all'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE, e dalla normativa nazionale, all'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e agli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. L'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, ai sensi dell'art. 4, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, deve comprendere anche le interfacce offerte in conformità con le esigenze di mercato e le condizioni di accesso alla rete di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Tale articolo pone in capo all'Autorità la facoltà di intervenire in qualunque momento ed il dovere di intervento in capo di richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

L'Autorità dispone inoltre, ai sensi dell'art. 4, commi 14 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, del potere di fissare in anticipo condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego nonché la conformità ai requisiti essenziali dei servizi contenuti nell'offerta di interconnessione di riferimento. Ulteriori specifici riferimenti normativi in merito all'interconnessione sono contenuti nel decreto ministeriale 23 aprile 1998 e nelle proprie delibere n. 1/CIR/98 e 1/00/CIR.

La delibera n. 6/00/CIR aggiorna il piano di numerazione nazionale, ampliando la gamma di risorse di numerazione accessibili per la fornitura di servizi, prevedendo, tra l'altro, numerazioni specifiche per accesso ai servizi Internet.

In materia di Carrier Preselection, la delibera n. 3/CIR/99 ha disciplinato le regole di fornitura della prestazione di Carrier Selection in modalità «equal access» (Carrier Preselection). La delibera n. 3/00/CIR ha fissato disposizioni in merito all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia «Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta di Carrier Preselection e Service Provider Portability» con le quali è stato dichiarato inammissibile il contributo annuo integrativo per il servizio di accesso su linea preselezionata; la delibera n. 4/00/CIR ha definito le disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Carrier Preselection e sui contenuti degli accordi di interconnessione.

Con riferimento alla portabilità del numero, la delibera n. 4/CIR/99 ha disciplinato le regole per la fornitura della portabilità del numero tra Operatori (Service Provider Portability).

In termini generali, si richiama la direttiva 98/61/CE che pone in capo alle Autorità di regolamentazione il compito di favorire l'introduzione nei tempi più brevi possibili della portabilità del numero di operatore, sia per servizi geografici che non geografici, ed il compito di renderla operativa entro il 1° gennaio 2000. La stessa direttiva afferma che entro tale data devono essere attivate opzioni che permettano all'abbonato di usufruire della carrier preselection. Alle Autorità nazionali di regolamentazione è altresì attribuito il compito di provvedere affinché la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi alla fornitura di tali prestazioni sia basata sui costi e che eventuali addebiti per il consumatore non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità.

Una puntuale disciplina è definita in merito all'interconnessione di linee affittate: la direttiva 97/33/CE e il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 (art. 4, comma 9, e allegato 1, parte 2) delineano in capo all'operatore notificato l'obbligo di fornire un servizio d'interconnessione di linee affittate; la fornitura di servizi di interconnessione per linee dedicate è inoltre espressamente prevista all'art. 14, comma 11, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 ed è richiamata al successivo comma 19, lettera *a)*, n. 7 del medesimo decreto nell'ambito dei contenuti minimi dell'offerta d'interconnessione di riferimento dell'operatore notificato.

2. *L'attività istruttoria e le modifiche ai contenuti dell'offerta di interconnessione di riferimento.*

L'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000, presentata all'Autorità in data 1° aprile 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *e)*, della delibera n. 1/00/CIR, ha costituito oggetto di una attività istruttoria dell'Autorità, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori licenziatari. L'Autorità ha formalmente richiesto agli operatori licenziatari di far pervenire i propri commenti sull'Offerta di Interconnessione di Riferimento ed ha avviato un confronto con Telecom Italia sui contenuti di tale offerta. Tale attività istruttoria ha evidenziato che alcuni aspetti dell'Offerta di interconnessione di riferimento non rispondono esaustivamente ai principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Sulla base delle risultanze istruttorie, si è ritenuto opportuno intervenire sull'Offerta di interconnessione di riferimento presentata da Telecom Italia prevedendo:

a) la modifica delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di alcuni servizi;

b) l'inserimento di nuovi servizi da fornire all'interfaccia di interconnessione;

c) la valutazione dei valori economici richiesti per la remunerazione dei servizi contenuti nell'Offerta di riferimento.

Sono inoltre confluite nell'istruttoria di cui al presente provvedimento, in quanto strettamente connesse all'applicazione dell'Offerta di riferimento per il 2000 di Telecom Italia, le risultanze di attività istruttorie già avviate dall'Autorità e, segnatamente:

d) i risultati dell'istruttoria «Linee affittate e circuiti di interconnessione», con specifico riferimento alle tematiche dei collegamenti d'interconnessione e delle funzionalità di centrale connesse, nonché dei c.d. «circuiti parziali»;

e) i risultati delle attività di verifica del grado di concorrenzialità raggiunto dal mercato dei servizi di instradamento del traffico internazionale uscente; tali attività, avviate dall'Autorità sulla base delle considerazioni riportate nella delibera 1/00/CIR, sono volte ad una verifica di sussistenza dei presupposti per un eventuale intervento regolamentare di scorporo delle condizioni economiche per la fornitura di tali servizi dall'Offerta d'interconnessione di riferimento;

f) i risultati della attività di verifica delle condizioni tecnico-economiche relativi alla fornitura della prestazione di Carrier Preselection proposte da Telecom Italia con l'appendice all'Offerta d'interconnessione di riferimento presentata ai sensi della Delibera n. 3/CIR/99, e successiva revisione inviata da Telecom Italia in data 30 maggio 2000;

g) i risultati della attività di verifica delle condizioni tecnico-economiche relative alla fornitura della prestazione di Service Provider Portability (SPP), proposte da Telecom Italia con l'appendice all'Offerta d'interconnessione di riferimento presentata ai sensi della delibera n. 4/CIR/99 il 28 gennaio 2000 e successivo aggiornamento all'interno dell'Offerta di riferimento del 3 aprile 2000;

A. A supporto delle decisioni di modifica delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di alcuni servizi, l'Autorità considera quanto segue:

1. Una piena e corretta applicazione del principio generale definito dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della delibera n. 1/00/CIR, comporta la necessità di una serie di modifiche ed integrazioni all'Offerta di Riferimento di Telecom Italia. Secondo tale principio, nel caso di accesso da parte di abbonati di un operatore ai servizi non geografici di un altro operatore, l'operatore di accesso deve essere remunerato esclusivamente per la fornitura del servizio di trasporto delle chiamate originate da propri abbonati sino al punto di interconnessione, nonché in ragione di eventuali attività di fatturazione o per la copertura di rischio di insolvenza. In tal modo, fatto salvo il caso di servizi a tariffa predefinita, il prezzo finale del servizio sarà la risultante della somma della quota dovuta all'operatore di accesso e della quota richiesta dall'operatore assegnatario della numerazione per la fornitura del servizio finale. Nel caso di operatori d'accesso notificati come aventi notevole forza di mercato, i corrispettivi richiesti per le attività di raccolta, fatturazione e copertura del relativo rischio di insolvenza debbono essere contenute all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento. Ciò premesso, si rileva che l'offerta di riferimento proposta da Telecom Italia risulta incompleta sotto più profili: sotto un profilo formale, in quanto non riporta esplicitamente l'applicabilità di tale principio alla generalità delle numerazioni non geografiche in contrasto con il principio di trasparenza; sotto un profilo sostanziale, in quanto non esplicita le condizioni economiche praticate per l'espletamento di attività di fatturazione, nonché i corrispettivi previsti per eventuali rischi d'insolvenza. L'Autorità, pur tenendo conto della specificità che caratterizza le condizioni di fornitura di tali prestazioni da parte dell'operatore d'accesso, ritiene tuttavia che l'esplicitazione di tali valori sia necessaria ai fini del pieno rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e ritiene che tale esplicitazione possa essere adeguatamente realizzata mediante una classificazione dei servizi in esame in diverse fasce, sulla base delle loro specifiche caratteristiche, con corrispettivi diversi predefiniti per ciascuna fascia in relazione al relativo rischio di insolvenza e valorizzati in termini di quota percentuale in relazione al valore degli importi fatturati dall'operatore d'accesso. Con riferimento all'attività di fatturazione dei servizi in oggetto, è opportuno chiarire che tale attività è inscindibilmente collegata alla fornitura del servizio telefonico da parte di Telecom Italia alla propria clientela e pertanto si configura come fattispecie distinta rispetto alla fattispecie di fatturazione conto terzi, quest'ultima intesa come fornitura disaggregata da parte di un operatore delle proprie funzionalità per la fatturazione di servizi forniti da un altro operatore alla propria clientela. Nel caso di servizi di accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore, infatti, il cliente chiamante è un cliente di Telecom Italia, non ha rapporti contrattuali con l'operatore che gestisce la numerazione, e può, al limite, non essere nemmeno a conoscenza di quale sia l'operatore titolare di tale numerazione. In relazione a tali attività, L'Autorità ritiene pertanto possibile e necessaria una formalizzazione generalizzata dei relativi costi, da valorizzare in rapporto al numero di transazioni (ovvero, di chiamate fatturate).

2. Una specifica applicazione del sopra richiamato principio si configura nel caso di accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità attraverso la rete di Telecom Italia ed in particolare il 1515 (Corpo Forestale dello Stato), il 1530 (Capitaneria di Porto e Guardia Costiera) ed il 1518 (CISS - Viaggiare Informati). L'Offerta di riferimento di Telecom Italia prevede che i rapporti economici tra Telecom Italia e l'operatore interconnesso siano definiti nell'ambito di negoziazioni bilaterali. Tali servizi si configurano come servizi con addebito al chiamato e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del predetto principio.

3. Analoghe considerazioni si estendono all'accesso di abbonato di altro operatore a servizi non geografici offerti da Telecom Italia, quali, ad esempio, i servizi Audiotex, Numero unico e Numero personale. L'offerta di riferimento prevede il rinvio ad accordi commerciali, precisando, nel caso di servizi Audiotex,

che sono dovuti a Telecom Italia, oltre ai corrispettivi per le normali funzioni di trasporto commutato, anche i corrispettivi relativi a funzioni specifiche riguardanti l'instradamento sulla base del riconoscimento del codice, la contabilizzazione del traffico tipo premium e l'intermediazione finanziaria. L'Autorità ritiene che tali fattispecie rientrino nell'ambito d'applicazione del principio generale di cui al richiamato art. 1, comma 1, lettera *a)*, della delibera 1/00/CIR e che pertanto vada esplicitato all'interno dell'Offerta di Riferimento e degli accordi di interconnessione che i ricavi percepiti dagli utenti chiamanti spettano all'operatore a cui è assegnata la numerazione (in questo caso, Telecom Italia), il quale dovrà rimborsare all'operatore di accesso (in questo caso, l'operatore interconnesso) i costi per la raccolta della chiamata ed eventuali attività di fatturazione e relativo rischio insolvenza.

4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso di abbonato Telecom Italia ai servizi di addebito al chiamato e addebito ripartito degli operatori interconnessi, l'offerta di interconnessione di riferimento prevede una specifica riserva secondo cui «nel caso in cui il servizio venga sottoscritto da clientela direttamente attestata alla rete di Telecom Italia, verranno bilateralmente concordate ... specifiche condizioni di fornitura del servizio». A tal riguardo, l'Autorità ritiene necessario che, nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, Telecom Italia fornisca informazioni a carattere tecnico di maggior dettaglio, quali, ad esempio, i requisiti minimi di dimensionamento delle linee telefoniche attestate al centro servizi in funzione dei volumi di traffico. In tal senso l'Autorità ritiene che tali informazioni debbano essere contenute nell'ambito del Service Level Agreement (SLA).

5. Con riferimento al servizio di accesso da parte di abbonato Telecom Italia ai servizi di Rete privata virtuale forniti da altro operatore, si evidenzia che Telecom Italia richiede, oltre al codice di RPV assegnato all'operatore, un routing number aggiuntivo a sei cifre (180 + OP.ID) per l'instradamento delle chiamate. Le informazioni richieste risultano ridondanti nella valorizzazione del campo Address signal, in quanto il routing number non aggiunge alcuna informazione a quanto già contenuto nel codice di accesso remoto a RPV, 149X(Y(Z)), che identifica già univocamente l'operatore gestore della RPV. Tale inserimento peraltro pone agli operatori interconnessi alcuni vincoli all'instradamento di alcune numerazioni (in particolare, di alcune numerazioni internazionali), in contrasto con quanto disposto all'articolo 14, comma 13, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

6. Relativamente alla qualità del traffico interconnesso, Telecom Italia si impegna a garantire determinati livelli di qualità del traffico interconnesso esclusivamente per il traffico di telefonia vocale e rinvia invece ad accordi bilaterali per la eventuale definizione di parametri di qualità diversi in relazione a diverse tipologie di traffico (essenzialmente, traffico Internet). L'Autorità ritiene necessario prendere visione dei contenuti di tali negoziazioni bilaterali in relazione alle varie tipologie di traffico; ciò, anche al fine di determinare le modalità di disciplina della tematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

7. Per ciò che concerne le prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità di cui al paragrafo 16, vi è una breve elencazione di tali prove con un rinvio ad accordi tra le parti per la definizione delle condizioni economiche e delle modalità di effettuazione delle stesse. In accordo con il principio di trasparenza e non discriminazione, l'Autorità ritiene che l'Offerta di riferimento debba contenere le condizioni economiche e tecniche relative alle prove in oggetto.

8. In termini generali, anche sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nella delibera numero 1/00/CIR, l'Autorità ritiene che il Service Level Agreement debba costituire parte integrante dell'Offerta di interconnessione di riferimento. Tale SLA deve definire in modo completo le modalità operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione, ciò al fine di definire in modo chiaro e trasparente le regole relative alla fornitura dei servizi di interconnessione, tempi di ripristino, livelli di qualità e previsioni di penali, in modo da consentire agli operatori interconnessi di poter correttamente programmare le proprie attività e la fornitura dei sevizi ai propri clienti.

9. Per ciò che concerne il servizio di transito verso numerazioni non geografiche di operatori terzi, Telecom Italia, ritenendo che «... le condizioni tecnico/economiche non sono definibili a priori (a causa della peculiarità dei servizi, degli eventuali instradamenti particolari richiesti) ...», rinvia ad uno specifico accordo commerciale tra le parti. La previsione all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento del servizio di transito è prevista all'articolo 14, comma 19, del decreto ministeriale 23 aprile 1998; il rinvio da parte di Telecom Italia ad accordi commerciali è pertanto in contrasto con tale disposizione. Al fine di garantire i principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo si ritiene pertanto necessario che l'offerta di interconnessione di riferimento contempli le condizioni tecniche ed economiche per la richiesta e la fornitura del servizio di transito per le numerazioni non geografiche di operatori terzi, in coerenza con il principio generale sancito all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della delibera n. 1/00/CIR. Inoltre, si ritiene necessario, al fine di permettere e sviluppare meccanismi competitivi tra operatori e nel rispetto del principio di disaggregazione, prevedere almeno due fattispecie per la gestione del servizio:

a) servizio di transito senza attività di intermediazione finanziaria da parte di Telecom Italia, ovvero con possibilità di direct billing tra operatore d'accesso e operatore di destinazione della chiamata;

b) servizio di transito con attività di intermediazione finanziaria da parte di Telecom Italia.

Nel caso di cui alla lettera *a)*, l'operatore di origine e quello di destinazione, pur in assenza di interconnessione diretta, possono concordare tra di loro le modalità di trasferimento dei flussi finanziari e richiedere a Telecom Italia esclusivamente il servizio di transito.

Nel caso di cui alla lettera *b)*, può non esservi alcun accordo tra i due operatori; in tal caso l'operatore d'accesso comunica a Telecom Italia quanto richiede per la raccolta, fatturazione e rischio di insolvenza, e l'operatore di terminazione comunica a Telecom Italia i corrispettivi richiesti per la fornitura del servizio (fa eccezione il caso di servizi con tariffa predefinita). Telecom Italia effettuerà l'attività di compensazione/intermediazione finanziaria tra l'operatore di accesso e l'operatore di terminazione versando quanto dovuto all'operatore d'accesso per le attività di raccolta, eventuale fatturazione e rischio insolvenza, e trattenendo la remunerazione del servizio di transito, e versando all'operatore di terminazione eventuali ricavi fatturati al chiamante, al netto del corrispettivo per l'attività di intermediazione finanziaria.

B. Con riferimento alla necessità di inserimento di nuovi servizi all'interno dell'Offerta di Riferimento, si rileva quanto segue:

1. L'Autorità ritiene che il principio generale a cui ispirarsi, al fine di garantire la completa interoperabilità delle reti e dei servizi, deve essere quello di offrire l'accesso a tutte le numerazioni geografiche e non geografiche contenute nel piano nazionale di numerazione e successive modifiche. In tal senso, l'Autorità rileva che l'Offerta di interconnessione di riferimento proposta da Telecom Italia non sia esauriente e ne richiede una integrazione con la indicazione delle condizioni tecnico-economiche di interconnessione relative all'accesso di abbonati Telecom Italia a tutti i numeri non geografici assegnati all'operatore interconnesso, al fine di garantire la parità di accesso, nonché il rispetto di quanto disposto all'articolo 14, comma 19, lettera *b)*, n. 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Tale principio è stato tra l'altro recepito dalla delibera n. 6/00/CIR la quale, a seguito dell'introduzione di nuove numerazioni non geografiche, quali ad esempio i servizi a tariffazione specifica (899 e 892), prevede che le condizioni per l'accesso da parte degli utenti siano definite sulla base delle negoziazioni tra le parti e, ove applicabile, contenute nell'Offerta di interconnessione di riferimento, anche sulla base dei principi indicati nella delibera n. 1/00/CIR e successive modificazioni.

2. Particolare rilievo assume la tematica dell'accesso ai servizi Internet e dei conseguenti rapporti di interconnessione tra operatori per la fornitura di tale accesso. Ad oggi, l'accesso ai servizi Internet avviene tramite numerazioni geografiche e non geografiche assegnate agli operatori licenziatari, alle cui reti sono attestati i diversi ISP (Internet Service Provider); pertanto, i servizi di interconnessione che consentono l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia ai servizi Internet offerti sulle reti di altri operatori sono oggi contenuti e disciplinati all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento. Un importante sviluppo è rappresentato dall'introduzione all'interno del Piano di numerazione nazionale, di cui alla delibera n. 6/00/CIR, di una specifica numerazione (Decade 7) dedicata ai servizi Internet. In prospettiva, la possibilità di identificazione univoca del traffico Internet potrà consentire lo sviluppo di specifiche modalità di instradamento (ad es. modalità che separino il traffico Internet dal traffico voce, con instradamento del traffico Internet su una rete dati). D'altro canto, indipendentemente dall'architettura di rete sottostante, è ipotizzabile lo sviluppo di nuove modalità di pricing dei servizi di interconnessione (ad es. soluzioni di tipo «forfettario», ovvero con condizioni economiche indipendenti dalla quantità di traffico interconnesso). In ogni caso, le modalità di interconnessione che eventualmente si realizzeranno, dovranno essere tali da garantire lo sviluppo di dinamiche competitive sull'accesso ai servizi Internet di tutti gli operatori da parte della clientela finale, tenendo anche in considerazione la posizione dominante detenuta da Telecom Italia nel mercato delle infrastrutture di accesso. Al riguardo, la stessa delibera n. 6/00/CIR prevede, all'articolo 21, comma 9, che le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite in funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono contenute, laddove applicabili, nell'Offerta di interconnessione di riferimento. L'Autorità valuterà quindi ogni eventuale proposta da parte di Telecom Italia per la modifica alle modalità di fornitura dei servizi di instradamento del traffico verso servizi Internet, anche sulla base delle risultanze dell'istruttoria in corso presso l'Autorità per la definizione di una nuova architettura di interconnessione.

Ciò premesso, si rileva che l'immediata operatività della nuova numerazione in Decade 7 si realizzerà sulla base all'architettura esistente e, dunque, con modalità analoghe a quelle previste per l'accesso a numerazioni geografiche e non geografiche di altri operatori; a ciò consegue, ad avviso dell'Autorità, l'esigenza di un adeguamento dell'Offerta di interconnessione di riferimento.

3. Una approfondita considerazione merita la tematica relativa all'introduzione all'interno dell'Offerta di Riferimento, accanto alle attuali condizioni su base minutaria, di condizioni di interconnessione su base forfettaria, ovvero indipendenti dalla quantità di traffico interconnesso, nell'ottica di assicurare e garantire la parità di trattamento interno-esterno. Tale esigenza è stata d'altro canto segnalata anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere pervenuto all'autorità il 21 settembre 2000. Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tale integrazione appare essenziale in considerazione del recente sviluppo da parte di Telecom Italia di nuove modalità di offerte commerciali di tipo forfettario per la clientela finale, le quali incidono sulla capacità competitiva dei potenziali concorrenti di Telecom stessa, i quali non sono messi in condizioni di formulare offerte concorrenziali. L'Autorità condivide tali riflessioni e ritiene pertanto applicabile il principio generale per cui l'offerta al pubblico da parte di Telecom Italia di nuove proposte commerciali debba avere come prerequisito la valutazione delle condizioni e servizi di interconnessione disponibili ad altri operatori e, in particolare, la sussistenza di soluzioni di interconnessione che permettano a quest'ultimi di competere con pari opportunità, nel rispetto del principio di non discriminazione e nel

perseguimento dell'obiettivo di assicurare i presupposti per una piena ed effettiva concorrenza a beneficio degli utenti finali.

C. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi previsti nell'Offerta di interconnessione, si rileva quanto segue:

1. Telecom Italia indica che «le condizioni economiche relative ai servizi offerti a listino sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nonché del contributo previsto dall'articolo 20 della legge n. 448/1998». Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'Autorità nella delibera n. 1/CIR/98, in merito all'eliminazione della quota aggiuntiva, derivante dalle disposizioni sul canone di concessione, proposta da Telecom Italia sui servizi di interconnessione nell'ambito dell'Offerta di interconnessione per il 1998. Si ritiene che il medesimo principio sia applicabile *a fortiori* in relazione al contributo in esame, in quanto tale contributo è dovuto dalla generalità degli operatori licenziatari e una sua eventuale attribuzione anche nell'ambito delle tariffe di interconnessione comporterebbe il rischio di una doppia contribuzione a loro carico.

2. Con riferimento alle condizioni economiche proposte da Telecom Italia per i servizi di trasporto commutato, si richiamano i poteri di intervento attribuiti all'Autorità dalla legge n. 249/1997 (articolo 1, comma 6, lettera *a),* n. 7) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 (art. 14, comma 16) al fine di assicurare una concorrenza effettiva. Si richiama altresì l'articolo 14, comma 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, in cui si dispone che i valori proposti da Telecom Italia in relazione ai servizi di interconnessione per il traffico commutato debbano collocarsi «all'interno dell'intervallo di valori stabilito nella Raccomandazione della Commissione Europea», e si individua dunque nella c.d. «migliore prassi corrente europea» un utile strumento per il perseguimento dei sopra richiamati obiettivi. Appare peraltro evidente, ancorché contestato da Telecom Italia nell'ambito del procedimento istruttorio, che, alla luce del quadro regolamentare sopra richiamato, il mero allineamento ai valori massimi della migliore prassi corrente, da un lato non costituisce un riferimento obbligato ed esclusivo per l'approvazione delle condizioni economiche da parte dell'Autorità, dall'altro, non può far venir meno i poteri dell'Autorità in merito alla possibilità di revisione di tali valori in coerenza con le esigenze di promozione di un quadro pienamente concorrenziale. In tal senso si esprime la stessa Commissione europea, nell'ambito dell'aggiornamento dei valori della Raccomandazione europea per l'anno 2000, in cui invita le Autorità di regolamentazione a fare pieno uso dell'intervallo di valori all'interno della migliore prassi corrente per evitare possibili effetti di compressione dei prezzi (c.d. price squeeze) tra prezzi finali e tariffe di interconnessione. Tale posizione è stata riconfermata dalla Commissione stessa nel parere pervenuto all'Autorità in data 13 ottobre 2000. Ciò premesso, si rileva che le condizioni proposte da Telecom Italia all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento sono allineate ai valori massimi dell'intervallo di valori indicato dalla Commissione per il 2000 e si ritiene che tali condizioni non garantiscano una piena concorrenzialità del mercato italiano dei servizi telefonici. Già in occasione della valutazione dell'Offerta di Interconnessione per il 1999, l'Autorità ha considerato tale tematica; in tal senso, si richiama l'articolo 4, comma 1, lettera *e)* della delibera n. 1/00/CIR in cui si legge: «L'Autorità si riserva di valutare le condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento rispetto ai valori della migliore prassi corrente anche alla luce delle condizioni economiche praticate per la fornitura dei servizi alla clientela finale, con particolare riferimento ai servizi in ambito locale». L'analisi effettuata dall'Autorità ha evidenziato una particolare criticità con riferimento alle tariffe di interconnessione a livello di SGU ed SGT. I valori economici proposti, infatti, non consentono agli operatori interconnessi di effettuare offerte competitive rispetto alle offerte commerciali di Telecom Italia, come peraltro si è osservato in occasione delle recenti proposte di pacchetti tariffari da parte di quest'ultima. In merito sia la Commissione europea che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno espresso parere positivo circa la proposta di riduzione delle tariffe di interconnessione a livello di SGU ed SGT al fine di assicurare condizioni di interconnessione che possano favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale.

3. Rispetto al 1999, l'analisi delle condizioni economiche ha evidenziato la modifica del gradiente tariffario applicato da Telecom Italia ed il conseguente aumento delle condizioni di interconnessione in orario ridotto. L'Autorità ha chiesto a Telecom Italia di fornire una giustificazione di tale modifica e di evidenziare la metodologia utilizzata per il calcolo del gradiente tariffario. Telecom Italia ha fornito tali informazioni, evidenziando, tra l'altro, che la modifica del valore del gradiente rispetto a quello dell'anno precedente è dovuta non tanto a modifiche dei volumi di traffico, quanto alle variazioni apportate alle tariffe retail. L'Autorità si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla metodologia più idonea ai fini della determinazione del gradiente tariffario per i servizi di interconnessione e di verificare, su tali basi, se la soluzione proposta da Telecom Italia sia effettivamente adeguata a rappresentare eventuali variazioni dei parametri di riferimento in grado di incidere sui prezzi d'interconnessione (in particolare: costi di rete e volumi di traffico instradato).

4. In relazione al servizio di accesso di abbonato Telecom ai servizi interni di rete forniti da altro operatore, l'offerta Telecom, pur affermando che il servizio verrà fornito alle medesime condizioni tecniche del servizio di raccolta in Carrier Selection, richiede un contributo aggiuntivo alle tariffe di trasporto del traffico commutato a copertura dei costi per la realizzazione della prestazione. La necessità di tale quota aggiuntiva deriva, secondo Telecom Italia, dalla ripartizione dei costi di adeguamento del software al fine di consentire chiamate verso servizi interni di rete in modalità Carrier Selection. Si evidenzia che l'attività di filtro delle chiamate in Carrier Selection, da parte di Telecom Italia, non risulta necessaria alla realizzazione del servizio di

interconnessione e che, pertanto, non si ritiene ammissibile la richiesta di Telecom Italia di recupero di costi non strettamente necessari alla realizzazione della prestazione. Al riguardo, si richiama il principio di disaggregazione contenuto nella normativa nazionale, sulla base del quale non possono essere richiesti oneri non strettamente attinenti al servizio prestato (articolo 4, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e articolo 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998).

5. In relazione alla quota aggiuntiva fissa per comunicazione che Telecom Italia dichiara di voler addebitare, a partire dal 31 maggio 2000, per la remunerazione di funzionalità di rete intelligente, l'Autorità, a seguito di ulteriori approfondimenti, conferma la decisione assunta nella propria delibera n. 1/00/CIR e ribadita con lettera del 31 maggio 2000 e ritiene che i valori economici richiesti da Telecom Italia per i servizi di trasporto del traffico commutato includano già eventuali costi per le funzionalità di rete intelligente per l'instradamento dei servizi non geografici. Per quanto riguarda la richiesta di Telecom Italia di remunerare il ricorso a risorse di rete intelligente per la portabilità del numero, si rinvia al successivo paragrafo G.

6. In relazione alle condizioni economiche relative alla configurazione delle numerazioni geografiche e non geografiche degli operatori interconnessi sulle centrali di Telecom Italia, l'Autorità ritiene che i tempi dichiarati da Telecom Italia per l'espletamento delle singole attività siano superiori a quelli che contraddistinguono un operatore efficiente. Ci si riferisce in particolare ai costi per l'attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e prove. In tal senso, l'Autorità ritiene opportuno introdurre un incentivo alla riduzione di tali costi, al fine di minimizzare le barriere all'entrata per gli operatori alternativi.

7. Con riferimento ai costi di configurazione proposti da Telecom Italia per l'apertura di numerazioni non geografiche con parametri di configurazione specifici in funzione dell'arco di numerazione assegnato all'operatore, l'Autorità ritiene che, alla luce del prevedibile sviluppo dei servizi non geografici, ogni operatore sarà tenuto ad adeguare i propri sistemi di fatturazione al fine di garantire l'accesso da parte dei propri abbonati a tutte le numerazioni del Piano di numerazione nazionale, siano esse geografiche o non geografiche, ed ai relativi servizi, alla luce del principi generali in tema d'interconnessione e al fine di garantire l'interoperabilità dei servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Dato il carattere di reciprocità di tali attività ed alla luce dei benefici derivanti ai consumatori finali dalla disponibilità di nuovi servizi, si ritiene opportuno che ogni operatore si faccia carico dei propri costi.

D. Con riferimento ai circuiti di interconnessione, sulla base del vigente quadro regolamentare e dando seguito alle puntuali indicazioni in tal senso sancite dalla delibera n. 101/99, l'Autorità ha avviato un'attività istruttoria volta ad analizzare il quadro tecnologico e di mercato di riferimento per i circuiti d'interconnessione, unitariamente ad un'analisi del mercato delle linee affittate (conclusasi con l'emanazione della delibera n. 389/00/CONS), nell'ambito della quale sono stati esaminati anche i contenuti dell'Offerta d'Interconnessione 2000. Tale attività istruttoria ha evidenziato l'esigenza di un intervento regolamentare in merito ai seguenti aspetti:

1) ampliamento della gamma dell'offerta di interfacce e collegamenti trasmissivi di interconnessione di capacità superiore a 2 Mbit/s;

2) inserimento nell'ambito dei servizi di interconnessione di linee dedicate, dell'offerta di una gamma di circuiti parziali di breve distanza.

1. Ampliamento dell'offerta di collegamenti e interfacce d'interconnessione di Telecom Italia a capacità superiori a 2 Mbit/s. L'ampliamento appare innanzitutto ragionevole alla luce del progressivo consistente aumento dei volumi di traffico d'interconnessione e della conseguente esigenza che, parallelamente, anche le modalità tecniche di fornitura dell'interconnessione da parte di Telecom Italia evolvano in modo da garantire una interconnessione aperta ed efficace, nonché l'interoperabilità tra le reti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997). Sotto un profilo tecnico, la fornitura di collegamenti d'interconnessione a velocità più elevate consente una più razionale utilizzazione delle risorse infrastrutturali di Telecom Italia e un risparmio di attività e risorse tecniche (attività e risorse che, nella situazione odierna, si rendono necessarie per limitare l'interconnessione a flussi a velocità di 2 Mbit/s).

Anche sotto un profilo economico, l'ampliamento della gamma dell'offerta di circuiti di interconnessione soddisfa le esigenze di promozione di una interconnessione aperta ed efficace e di garanzia di condizioni di concorrenza effettive; in tal senso, la verifica del rapporto tra i prezzi finali dei collegamenti a 2 Mbit/s e prezzi finali dei collegamenti di velocità superiori evidenzia che la fornitura di collegamenti di capacità superiore nell'ambito dell'offerta d'interconnessione di riferimento consente agli operatori interconnessi di beneficiare delle economie di scala sottese alla realizzazione di tali infrastrutture.

Sotto il profilo regolamentare, oltre ai citati articoli 4, comma 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, appare determinante, in materia di circuiti d'interconnessione, il richiamo all'articolo 14, comma 19, lettera *a)*, n. 9, del decreto ministeriale 24 aprile 1998 che cita, tra i contenuti minimi dell'offerta d'interconnessione di riferimento di Telecom Italia «l'interconnessione con interfacce di capacità superiore a 2 OMbit/s», nonché alle successive lettere *f)* e *g)* del medesimo comma, che prevedono la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche, nonché delle condizioni economiche di fornitura dei circuiti d'interconnessione e delle relative interfacce.

Si ritiene d'altro canto che gli operatori interconnessi non debbano essere in alcun modo condizionati nella valutazione delle soluzioni d'interconnessione più efficaci rispetto al loro rispettivo profilo; al riguardo, l'Autorità vigila affinché Telecom Italia non pratichi condi-

zioni tecniche, economiche, contrattuali ed operative che risultino in qualsiasi modo ostative alla conversione dei flussi d'interconnessione da parte degli operatori interconnessi.

2. Inserimento nell'ambito dei servizi di interconnessione di linee dedicate, dell'offerta di una gamma di circuiti parziali di breve distanza. In merito all'inserimento nell'Offerta d'Interconnessione di Telecom Italia di una gamma di collegamenti parziali di breve distanza e di diverse capacità tra il nodo dell'operatore interconnesso e il proprio cliente, al fine di consentire la fornitura da parte dell'operatore interconnesso di un servizio finale di linee affittate, si rileva, in primo luogo, che l'interpretazione data sinora da Telecom Italia all'obbligo di cui all'art. 14, comma 11, lettera *b)* del decreto ministeriale 23 aprile 1998, ha portato ad una configurazione del servizio, descritta all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento, ad oggi del tutto inutilizzata. Ad avviso dell'Autorità, la corretta configurazione del servizio deve consistere nella fornitura da parte di Telecom Italia all'operatore interconnesso del semi-collegamento dalla sede del cliente al nodo dell'operatore, in modo da consentire a quest'ultimo di fornire un servizio «end-to-end» di linee affittate alla clientela finale. L'obbligo di fornitura di collegamenti parziali di breve distanza, nell'ambito dell'Offerta d'interconnessione da parte dell'operatore notificato, oltre ad assicurare il pieno rispetto del dettato normativo, costituisce un ulteriore passo nel senso dell'apertura alla concorrenza del mercato locale e della diffusione dei servizi innovativi, in coerenza con una serie di interventi già intrapresi in ambito regolamentare. Un importante punto di riferimento in materia è costituito dalla Raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999 che, sulla base di considerazioni analoghe a quelle sopra esposte, ha definito fattispecie e modalità di utilizzazione dei circuiti parziali nell'ambito della disciplina dell'interconnessione, ha individuato la gamma e le distanze dell'offerta e fissato indicazioni di prezzo per ciascuno dei servizi individuati, sulla base dell'applicazione dello strumento della migliore prassi corrente.

E. Con riferimento alla richiesta avanzata da Telecom Italia relativa all'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento del servizio di trasporto internazionale, si evidenzia quanto segue:

1. L'Autorità ha effettuato un'analisi delle condizioni di competitività del mercato internazionale, anche alla luce delle riflessioni maturate all'interno della valutazione dell'Offerta di interconnessione di Telecom Italia per il 1999, rilevando la persistenza di una posizione dominante di Telecom Italia, sia in termini di quota di mercato, sia in termini di presenza di alcune barriere all'entrata per altri operatori. D'altra parte, fermo restando l'obbligo definito dal decreto ministeriale 23 aprile 1998 di inserimento del servizio di instradamento del traffico internazionale all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento, l'Autorità, già nell'ambito della delibera n. 1/00/CIR, aveva riconosciuto la possibilità di una maggiore flessibilità nella determinazione delle condizioni economiche di tali servizi alla luce di riduzioni di costo per Telecom Italia su alcune direttrici. Sulla base di tali considerazioni, Telecom Italia ha proposto all'Autorità una modalità di offerta del traffico internazionale «a prenotazione» che consiste nella pubblicazione sul sito web di Telecom Italia di un'offerta per il trasporto verso estero caratterizzata da direttrici di traffico, prezzo, volume di traffico minimo e massimo, periodo di validità, livelli di qualità, termini per aderire all'offerta. Le condizioni di tale offerta si basano sul principio di «first come, first served». Nel corso dell'istruttoria, sono emersi due elementi: da un lato, la conferma della sopra richiamata posizione dominante di Telecom Italia; dall'altro, l'evidenziazione da parte degli operatori alternativi di un certo grado di concorrenzialità, soprattutto verso le tratte europee e nordamericane e la concomitante permanenza di alcune barriere competitive (in particolare relative alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini), con la conseguente preoccupazione per possibili comportamenti discriminatori da parte di Telecom Italia. Su tali basi, l'Autorità, fermo restando la sussistenza degli obblighi a carattere generale di orientamento al costo, non discriminazione e trasparenza anche per il traffico internazionale, ritiene opportuno consentire il proseguimento, a titolo di sperimentazione, della modalità di offerta «a prenotazione» proposta da Telecom Italia, fino al 31 dicembre 2000 e limitatamente ad alcune tratte ritenute maggiormente competitive, al fine di verificarne la rispondenza ai principi sopra menzionati. Si ritiene peraltro opportuno ribadire che tale offerta debba avvenire, nel rispetto di quanto dichiarato nella delibera n. 1/00/CIR, con modalità di comunicazione preventiva all'Autorità, che consentano di effettuare le necessarie attività di verifica delle condizioni di offerta. L'Autorità si riserva di continuare l'attività di monitoraggio sull'evoluzione del mercato in esame, effettuando ulteriori approfondimenti sulle modalità di offerta proposte da Telecom Italia, nonché sui risultati della sperimentazione.

2. L'analisi condotta dall'Autorità ha individuato una specifica situazione di barriera competitiva sul mercato del traffico internazionale nella circostanza che, ad oggi, la fornitura di servizi di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini è nella disponibilità esclusiva di Telecom Italia e, più in particolare, nelle modalità con cui l'accesso a tali servizi è offerto da Telecom Italia stessa. L'Autorità ritiene che l'attuale offerta commerciale da parte di Telecom Italia non sia in linea con il principio di disaggregazione dei servizi, in quanto essa prevede una offerta aggregata dell'accesso alle cd. cable stations e dei cd. circuiti di backhauling necessari a collegare la cable station al nodo dell'operatore interconnesso. Inoltre, le attuali condizioni di offerta dei collegamenti di backhauling sono limitate alle capacità di 2 Mbit/s e presentano una struttura tariffaria invariabile alla distanza. Entrambi tali fattori non trovano giustificazione dal punto di vista tecnico ed economico e limitano la capacità di competere di altri operatori. Si ritiene pertanto necessaria la previsione all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento delle condizioni tecnico-economiche per l'accesso alle cable

stations, in maniera disaggregata rispetto ai circuiti di backhauling (quest'ultimi dovranno essere offerti in base alle condizioni commerciali previste per le linee affittate).

F. Con riferimento alle condizioni economiche del servizio di Carrier Preselection, l'Autorità ha esaminato le condizioni economiche proposte da Telecom Italia nella versione presentata nel gennaio 2000, nei successivi aggiornamenti di cui all'Offerta di Riferimento del 3 aprile e nell'integrazione del 31 maggio 2000. L'Autorità ritiene che tali condizioni economiche non siano coerenti con i principi contenuti nella direttiva 98/61/CE né con quelli di cui alle proprie delibere n. 3/CIR/99, 3/00/CIR e 4/00/CIR. In particolare, con riferimento alle diverse categorie di costo relative alla prestazione di Carrier Preselection, si rileva quanto segue:

1. Quota supplementare alle tariffe di interconnessione di raccolta per prestazione CPS a recupero dei costi di adeguamento del sistema. L'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire il modello di calcolo per la definizione della quota minutaria addizionale. Il modello di calcolo proposto si basa su una stima dei costi sostenuti per l'adeguamento del sistema (pari a 46,22 Mld.) e sul recupero degli stessi entro il 2002, ripartendo tali costi sulla base di previsioni in termini di numero di clienti CPS e volumi di traffico in CPS generato da tali clienti. L'analisi effettuata dall'Autorità ha evidenziato alcune criticità in merito alle voci di costo ammissibili tra i costi di set up ed il tempo di recupero di tali costi previsto da Telecom Italia. Sul primo aspetto, l'Autorità ritiene non giustificato l'importo relativo ad «autoformazione ed apprendimento del personale sul campo». Tale voce (pari a 12,3 Mld) si riferisce all'obiettivo di riduzione di 9 minuti nei tempi di lavorazione delle domande di CPS. L'Autorità, pur ritenendo che l'obiettivo di riduzione dei tempi di lavorazione sia in linea con le disposizioni della n. 3/CIR/99 di incentivo alla massima efficienza, ritiene non giustificabile la richiesta di Telecom Italia di poter capitalizzare tale recupero e che il raggiungimento di maggiore efficienza non possa oggettivamente essere riversata sugli altri operatori o sui consumatori finali. Inoltre, il modello di calcolo prevede il recupero dei costi entro il 2002, ovvero con un tempo di recupero di due anni e mezzo, inferiore al tempo minimo di tre anni previsto dalla delibera n. 3/CIR/99. Si ritiene tale periodo inadeguato e tale da imporre un onere eccessivo sulle condizioni economiche dei servizi di interconnessione che disincentiva gli operatori licenziatari all'offerta del servizio e tale da costituire barriere per permettere ai consumatori finali di beneficiare della prestazione. L'Autorità ha ritenuto pertanto che il periodo debba essere fissato, alla luce dei costi presentati da Telecom Italia, in 4 anni e mezzo, in quanto tale periodo appare adeguato al fine di non determinare in capo agli operatori interconnessi oneri tali da disincentivare la fornitura del servizio di carrier preselection anche alla luce dei principi contenuti nella direttiva 98/61/CE. Inoltre, l'Autorità ha ritenuto sottostimate le previsioni di Telecom Italia in merito al numero di attivazioni giornaliere di utenti in CPS, coerentemente con le disposizioni della delibera 4/00/CIR che prevede un minimo di 12.000 attivazioni al giorno. Ai fini del calcolo per il recupero dei costi di adeguamento del sistema, l'Autorità ha ipotizzato un numero di attivazioni giornaliere pari a 12.000 (nei giorni lavorativi) per il primo anno, 9.000 per il secondo anno ed un numero di attivazioni pari a 6.000 per gli anni successivi. In ogni caso, al raggiungimento del numero di attivazioni effettive necessarie al recupero dei costi di adeguamento del sistema (eventualmente anche prima del termine sopra richiamato di 4 anni e mezzo), la quota aggiuntiva non potrà più essere richiesta.

2. Costi per operatore (riconfigurazione degli autocommutatori): i costi addebitati da Telecom Italia agli operatori per la riconfigurazione degli autocommutatori sono stati ritenuti elevati in quanto in base alla delibera n. 3/CIR/99 possono essere addebitati solo i costi incrementali rispetto ai costi già sostenuti dagli operatori per l'attivazione della prestazione di Carrier Selection. L'Autorità ritiene peraltro che i tempi di lavorazione proposti da Telecom Italia siano tali da imporre oneri eccessivi per gli operatori interconnessi, disincentivanti rispetto alla diffusione del servizio, eccessivi alla luce del confronto internazionale e tali da non stimolare una maggiore efficienza e l'utilizzo di tecnologie più avanzate per la configurazione delle centrali.

	Telecom Italia	AGCOM
Configurazione profilo operatore su SGT (per ogni SGT)	1 ora	20 minuti
Configurazione profilo operatore e configurazione instradamento su SGU (per ogni SGU)	4 ore 1/2	30 minuti
Prove su SGU (per centrale SGU)	3 ore	30 minuti

Costi per singola linea preselezionata: in base alle disposizioni della delibera n. 3/CIR/99, i costi per linea devono essere i soli costi di gestione pertinenti all'attivazione efficiente della prestazione per una singola linea ovvero alla modifica del profilo, sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo altresì conto dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione europea. L'Autorità, tenuto conto delle risultanze di un confronto internazionale con altri Stati membri, ritiene eccessivi i costi proposti da Telecom Italia e tali da costituire una barriera alla diffusione del servizio. Si ritiene opportuno fissare un valore massimo equivalente alla media delle condizioni economiche praticate in altri Stati membri.

4. Contributo per linea in caso di formato diverso da quello standard: la delibera n. 4/00/CIR ha indicato puntualmente le informazioni che l'Operatore preselezionato deve inviare a Telecom Italia ai fini della gestione dell'ordine. Ad oggi, Telecom Italia richiede ulteriori informazioni ai fini dell'attivazione della pre-

stazione in mancanza delle quali vi è o un rifiuto alla lavorazione dell'ordine inoltrato o un ricorso alla gestione in modalità non automatica, con un conseguente aggravio di costi dovuti all'espletamento di tali attività. Tale attività, dovuta ad un'errata interpretazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della delibera n. 4/00/CIR, non è riconosciuta dall'Autorità come costo aggiuntivo da imputare agli operatori che richiedono il servizio.

5. Contributo annuo integrativo per il Servizio di Accesso su linea preselezionata per clientela affari e residenziale: tale contributo è stato già dichiarato inammissibile dalla delibera n. 3/00/CIR.

G. Relativamente alla fornitura del servizio di Portabilità del numero tra operatori, si rileva quanto segue:

1. l'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia richiama espressamente la portabilità del numero per i servizi di addebito al chiamato, addebito ripartito e a tariffa premio. Ai sensi di quanto disposto dalla delibera n. 4/CIR/99 si ritiene che l'offerta di interconnessione di riferimento debba includere la portabilità del numero per la generalità dei servizi non geografici disponibili.

2. La delibera n. 4/CIR/99 prevede, all'allegato *A*, art. 10, comma 3, l'adozione di «una soluzione tecnica efficiente che, basandosi su moderne tecnologie di rete, consenta la minimizzazione del costo di instradamento», individuando come soluzione tecnica di immediata implementazione quella di «onward routing» e riconoscendo in tale ambito l'applicazione di un costo aggiuntivo di trasporto. Telecom Italia ha dato concreta applicazione a tali disposizione adottando come soluzione tecnica interna di rete un meccanismo di «onward routing» tramite «call forwarding» e richiedendo un corrispettivo per il trasporto basato su tale tecnica. La soluzione non appare in prospettiva in grado di conseguire l'obiettivo di massima efficienza e minimizzazione dei costi, in quanto prevede l'instradamento verso il punto di interconnessione a partire dall'SGU donor ove il numero era precedentemente attestato. Tale modalità comporta un aggravio di costi dovuti ad un utilizzo di risorse di rete aggiuntive rispetto a soluzioni maggiormente efficienti. Fermo restando l'obiettivo finale dell'Autorità dell'adozione di una soluzione tecnica basata sull'utilizzo di un database centralizzato per l'immediata interrogazione e corretto instradamento delle chiamate verso numeri portati, esistono soluzioni alternative e maggiormente efficienti (quale, ad esempio, la soluzione denominata «call drop back», intesa come il reinstradamento a ritroso in segnalazione dall'SGU donor all'SGU di origine od all'SGT di competenza e il conseguente instradamento fonico a partire da esso) rispetto a quella implementata da Telecom Italia le quali riducono in modo sostanziale i costi di trasporto addizionale, al punto da poterli considerare assorbiti nelle normali tariffe di trasporto commutato. In tale ottica, l'Autorità ritiene opportuno riconoscere i costi addizionali di trasporto relativi alla soluzione attualmente implementata da Telecom Italia solo per un periodo di tempo limitato in modo tale da incentivare Telecom Italia ad adottare una soluzione tecnica più efficiente.

3. Relativamente alla richiesta della c.d. «block number portability» si ritiene che tale prestazione rientri a tutti gli effetti nell'obbligo generale di fornire la prestazione di portabilità del numero e non implica una diversa titolarità della numerazione assegnata, analogamente al caso generale. Dal punto di vista delle modalità tecnico-economiche con cui tale portabilità può essere realizzata, si ritiene che in una prima fase le richieste per tale servizio possano essere gestite con la migliore efficienza utilizzando le normali modalità per la fornitura della number portability previste per i singoli numeri appartenenti ad un decamigliaio.

4. Infine, con riferimento ai costi per numero portato, si ritiene che la somma proposta da Telecom Italia non sia coerente con i principi contenuti nella delibera n. 4/CIR/99 e nella direttiva 98/61/CE, anche alla luce del confronto internazionale. In tale ottica si ritiene opportuno fissare un tetto massimo alle condizioni economiche per numero portato equivalente al valore massimo praticato nell'esperienza a livello comunitario, tenuto conto delle diverse soluzioni tecniche adottate nei singoli Paesi che non permettono un adeguato livello di comparabilità.

5. Con riferimento alla portabilità di numeri geografici, l'Autorità ritiene applicabile il principio di cui alla delibera n. 1/00/CIR (art. 3, comma 1, lettera *i*) e ribadito nella citata lettera del 31 maggio 2000, di non ritenere ammissibile l'addebito agli altri operatori di un costo addizionale per chiamata dovuto all'interrogazione del database della rete intelligente, in quanto ritiene tali costi già inclusi nelle tariffe di trasporto commutato. In relazione alla portabilità di numeri non geografici, tale servizio da un punto di vista funzionale è assimilabile al servizio di riconoscimento da parte di Telecom Italia di una numerazione non geografica di altro Operatore e pertanto le relative condizioni economiche devono essere identiche alle condizioni economiche previste per la raccolta di una chiamata verso il punto di interconnessione dell'Operatore Recipient, senza addebito di costi di trasporto addizionali e di interrogazione del database di rete intelligente.

6. In data 4 ottobre 2000, è pervenuta all'Autorità una comunicazione da parte di Telecom Italia con cui sono stati presentati ulteriori costi non previsti nell'Offerta di riferimento analizzata dall'Autorità relativi alla fornitura della prestazione di portabilità del numero e derivanti dall'adeguamento alle disposizioni della delibera n. 7/00/CIR. La verifica di tale proposta è in corso presso questa Autorità e sarà oggetto di separato provvedimento.

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alle condizioni tecniche ed economiche di fornitura di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia.

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi contenuti nell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia:

a) esplicitazione dell'applicazione del principio generale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della delibera n. 1/00/CIR con riferimento alle condizioni economiche per i servizi d'accesso di altri operatori ai servizi di pubblica utilità 1515, 1518, 1530 di Telecom Italia, di cui ai Parr. 7.1.3, 7.1.4., 7.1.5. dell'Offerta d'interconnessione di riferimento;

b) esplicitazione del principio generale di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)*, della delibera n. 1/00/CIR con riferimento al servizio di accesso di abbonato di altro operatore ai servizi Audiotex forniti sulla rete di Telecom Italia, di cui al Par. 7.4.4 dell'Offerta d'interconnessione di riferimento;

c) eliminazione nel campo Address Signal dell'indicativo fittizio e del codice identificativo dell'operatore (OP.ID) con riferimento alle modalità di accesso ai servizi di Rete privata virtuale forniti da altro operatore, di cui al Par. 8.3 dell'Offerta d'interconnessione di riferimento;

d) eliminazione della quota per comunicazione di cui alla tabella 16 relativa alle tariffe di interconnessione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi accessori e supplementari forniti sulla rete dell'operatore interconnesso di cui al Par. 4.5 delle condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento.

2. Si dispone l'integrazione dell'Offerta di interconnessione con le seguenti informazioni:

a) esplicitazione delle condizioni economiche per la remunerazione delle eventuali attività di fatturazione e relativo rischio di insolvenza nel caso di servizi di accesso ai servizi non geografici di altri operatori da parte di abbonati Telecom Italia, di cui al Par. 4.5 delle «Condizioni Economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento»;

b) esplicitazione delle condizioni economiche e delle modalità di effettuazione delle prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità di cui al Par. 16 dell'Offerta di riferimento;

c) esplicitazione delle procedure tecniche e delle condizioni economiche per la richiesta e la fornitura del servizio di transito per le numerazioni non geografiche di operatori terzi di cui al Par. 6 dell'Offerta di interconnessione di riferimento, sia in relazione al caso di direct billing tra operatori, sia in relazione al caso in cui Telecom Italia svolga l'attività di intermediazione finanziaria;

d) pubblicazione, nell'ambito del Service Level Agreement, di indicazioni di dettaglio in merito alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore di cui al Par. 4.5 delle «Condizioni economiche dell'Offerta di interconnessione», ai fini della salvaguardia della qualità del traffico e dell'integrità della rete ed, in particolare, al dimensionamento minimo richiesto dei flussi/linee attestate al centro servizi in funzione dei volumi di traffico, nel caso in cui il servizio venga sottoscritto da clientela direttamente attestata alla rete di Telecom Italia;

e) pubblicazione, nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento, in quanto parte integrante di essa, di un Service Level Agreement, che definisca esaustivamente le modalità operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione da parte di Telecom Italia quali, in particolare, tempi di fornitura, tempi di ripristino, livelli di qualità e penali progressive in caso di ritardo ed in caso di inadempimento.

Art. 2.

Nuovi servizi da inserire nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia

1. Si dispone l'inserimento nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, delle modalità tecniche e condizioni economiche di fornitura dei seguenti servizi, ivi comprese le condizioni economiche per le attività di fatturazione e rischio insolvenza:

a) servizi di accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso e previste all'interno del piano di numerazione nazionale quali:

1) numerazione per servizi di tariffa premio (144 e 166);

2) numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899);

3) numerazione per servizi di numero unico (199X);

4) numerazione per servizi di numero personale (178X(Y)).

b) servizio di accesso da parte di abbonati Telecom Italia alle numerazioni in decade 7 di altri operatori.

Art. 3.

Condizioni economiche dell'Offerta di interconnessione di Riferimento

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni economiche contenute nell'Offerta di interconnessione di riferimento:

a) l'eliminazione del richiamo del contributo di cui all'art. 4 della legge n. 448/1998, riportato al punto *b)* della premessa;

b) la modifica dei valori per le tariffe per il trasporto commutato a livello di SGU ed SGT secondo quanto segue:

	Peak	Off-peak
SGU	14,5 lire	10,2 lire
SGT	25,8 lire	18,1 lire

c) l'eliminazione della quota aggiuntiva sulle tariffe di trasporto del traffico commutato per il servizio di accesso di abbonato Telecom Italia ai servizi interni di rete forniti da altro operatore di cui alla tabella 17 del Par. 4.5.5.

d) la modifica dei valori contenuti nelle tabelle relative ai costi di configurazione delle centrali di cui ai Parr. 9.1 e 9.2 (tabelle 29, 30, 31 e 32), con riferimento alla voce di costo relativa all'attuazione in centrale dell'instradamento relativo alla numerazione e prove, secondo quanto segue:

Attuazione in centrale dell'instradamento relativo alla numerazione e prove	41.000 lire per numero di centrali (SGU e SGT) interessate

e) l'eliminazione della tabella 33 di cui al Par. 9.5 relativa alle condizioni economiche per l'apertura di numerazioni non geografiche.

Art. 4.

Condizioni tecniche ed economiche di fornitura per collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione.

1. In relazione a ciascuna delle modalità di interconnessione descritte ai Parr. 2.1, 2.2 e 2.3 dell'Offerta d'interconnessione di riferimento, Telecom Italia è tenuta a inserire le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei collegamenti trasmissivi di interconnessione ed interfacce di rete a 155 Mbit/s.

2. Telecom Italia è tenuta ad inserire le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei collegamenti trasmissivi di interconnessione in estensione a velocità di 34 e 155 Mbit/s, di cui ai Parr. 2.2.3 e 2.3.3;

Art. 5.

Condizioni tecniche ed economiche di fornitura di circuiti parziali per l'interconnessione di linee dedicate

1. Telecom Italia è tenuta ad inserire, al Par. 14 dell'Offerta d'interconnessione di riferimento, le condizioni tecniche di fornitura dei seguenti servizi:

a) circuiti parziali a 64 Kbit/s di lunghezza fino a 5 chilometri;

b) circuiti parziali a 2 Mbit/s di lunghezza fino a 5 chilometri;

c) circuiti parziali a 34 Mbit/s di lunghezza fino a 2 chilometri;

d) circuiti parziali a 34 Mbit/s di lunghezza fino a 5 chilometri;

2. I servizi di cui al precedente comma sono destinati a realizzare un collegamento tra un punto terminale di rete ed il nodo dell'operatore interconnesso, allo scopo di consentire all'operatore interconnesso di fornire un servizio finale di linee affittate.

3. Telecom Italia è tenuta ad inserire, al Par. 8 delle Condizioni economiche dell'Offerta d'interconnessione di riferimento, le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di cui al comma 1.

4. L'Autorità si riserva di valutare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 proposte da Telecom Italia, anche sulla base delle indicazioni riportate nella raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 e eventuali modifiche.

Art. 6.

Traffico internazionale

1. Si dispone il mantenimento all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento del servizio di instradamento del traffico verso estero.

2. L'Offerta di riferimento deve essere integrata per includere l'offerta disaggregata dell'accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini e relative interfacce per l'attestazione dei circuiti di backhauling.

3. Eventuali modalità di offerta del tipo «a prenotazione» possono essere proposte da Telecom Italia a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2000, e con esclusivo riferimento a direttrici di traffico relative all'Unione europea e al Nord America. Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità, con un congruo preavviso rispetto alla data prevista per l'offerta e comunque in anticipo rispetto alla comunicazione agli operatori interconnessi, ogni informazione utile relativa a tale offerta ed, in particolare, la data di avvio dell'offerta e la durata prevista, le direttrici di traffico interessate, le caratteristiche in termini di volumi, qualità e condizioni economiche, modalità di comunicazione agli operatori, modalità di instradamento previste. Telecom Italia è altresì tenuta a fornire all'Autorità una relazione dettagliata sull'esito della sperimentazione.

4. L'Autorità si riserva ulteriori approfondimenti sugli sviluppi dei meccanismi concorrenziali del mercato del traffico internazionale, anche alla luce degli esiti della sperimentazione di cui al comma 3, al fine di un eventuale intervento in materia al termine della sperimentazione.

Art. 7.

Condizioni economiche del servizio di Carrier Preselection

1. La quota supplementare alle tariffe di interconnessione di raccolta per prestazione CPS a recupero dei costi di adeguamento del sistema di cui alla tabella 21, come riportata nella revisione dell'Offerta di riferimento per la fornitura della CPS inviata in data 30 maggio, par. 6, delle condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento, è modificata come segue:

Tabella 21: QUOTA SUPPLEMENTARE ALLE TARIFFE DI INTERCONNESSIONE DI RACCOLTA PER PRESTAZIONE CPS A RECUPERO DEI COSTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA

	Punta — lire/Min.	Ridotta — lire/Min.
	0,423	0,296
Gradiente tariffario	1,156	0,810

2. La Tabella 22, come riportata nella revisione dell'Offerta di riferimento per la fornitura della CPS, inviata in data 30 maggio, Par. 6, delle condizioni eco-

nomiche dell'offerta di interconnessione di riferimento, relativa ai costi per operatore per la riconfigurazione degli autocommutatori è modificata come segue:

Tabella 22: COSTI PER OPERATORE (RICONFIGURAZIONE DEGLI AUTOCOMMUTATORI):

Attività	Valori economici — lire
Configurazione profilo Operatore su SGT (per ciascuna centrale SGT)	27.300
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento su SGU (per centrale SGU)	41.000
Prove su SGU (per centrale SGU) . .	41.000

3. La tabella 23, come riportata nella revisione dell'Offerta di Riferimento per la fornitura della CPS inviata in data 30 maggio, Par. 6, delle condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento, relativa ai costi per singola linea preselezionata è modificata come segue:

Tabella 23: COSTI PER SINGOLA LINEA PRESELEZIONATA

Voce di costo	Valori economici — lire
Contributo *una tantum*, per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo	14.100

4. La tabella 24, come riportata nella revisione dell'Offerta di Riferimento per la fornitura della CPS inviata in data 30 maggio, Par. 6, delle condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento, relativa al contributo annuo aggiuntivo per il Servizio di accesso su linea preselezionata è eliminata.

5. La tabella 5 della revisione dell'Offerta di riferimento per la fornitura della CPS inviata in data 30 maggio relativa al contributo aggiuntivo per linea in caso di formato diverso da quello standard è eliminata.

Art. 8.

Number portability

1. Le condizioni economiche relative alla portabilità del numero tra operatori sono così modificate:

a) La tabella 18 relativa ai costi per singolo numero portato è modificata come segue:

	Valori economici — lire
Contributo *una tantum* per singolo numero portato geografico Linea POTS simplex, ISDN BRA, ISDN PRA, PBX, GNR	19.400
Contributo *una tantum* per singolo numero portato non geografico . .	19.400
Contributo aggiuntivo una tantum per ogni numero nel caso di tipologie di accesso multinumero	3.000

b) La tabella 19 relativa ai costi aggiuntivi dall'SGU donor fino al punto di interconnessione con l'operatore recipient si applica per un periodo di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

c) La tabella 20 relativa al costo di interrogazione del data base di rete intelligente è eliminata.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Si dispone inoltre quanto segue:

a) le integrazioni e le modifiche richieste dalla presente delibera devono essere recepite da Telecom Italia e pubblicate nell'Offerta di interconnessione di Riferimento entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa;

b) le modifiche apportate alle condizioni economiche hanno effetto retroattivo al 1° gennaio 2000, ad eccezione della modifica di cui all'art. 3, comma 1, lett. b del presente provvedimento che ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente delibera;

c) Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità puntuali indicazioni in relazione ai parametri di qualità del traffico per servizi diversi dal traffico di telefonia vocale eventualmente contenuti negli accordi di interconnessione, unitamente ai criteri adottati per la definizione di tali accordi;

d) Telecom Italia è tenuta ad integrare l'offerta di interconnessione di riferimento, su richiesta dell'Autorità ed in coerenza con offerte «forfettarie» praticate da parte di Telecom Italia alla clientela finale, con un servizio di interconnessione su base «forfettaria»;

e) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

f) il presente provvedimento per la società Telecom Italia ha effetto dalla data della notifica.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 18 ottobre 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MONACI

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

00A13774

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 ottobre 2000.

Chiusura del procedimento avviato ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 61/98 con riferimento agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, secondo e terzo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e gli impianti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992. (Deliberazione n. 188/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 ottobre 2000;

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con delibera 24 giugno 1998, n. 61/98 (di seguito: delibera n. 61/98) ha avviato un procedimento per la formazione del provvedimento di aggiornamento di cui all'art. 20, comma 1 e all'art. 22, comma 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

l'Autorità, con deliberazione 8 giugno 1999, n. 81/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 81/99), ha da un lato aggiornato i sopracitati prezzi e contributi, limitatamente ai soggetti i cui livelli di contribuzione nel settore delle energie rinnovabili e assimilate non fossero sicuramente «congelati» per effetto dell'art. 3, comma 7, secondo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) (vale a dire i soggetti titolari di iniziative diverse da quelle cosiddette «prescelte»), dall'altro lato ha deciso di prolungare l'istruttoria limitatamente all'estensione dell'aggiornamento alle cosiddette «iniziative prescelte»;

in particolare, con riferimento alle cosiddette «iniziative prescelte» e a motivo della controversa formulazione dell'art. 3, comma 7, secondo periodo, della legge n. 481/1995, l'Autorità ha preso atto, anche in ragione delle osservazioni presentate dai soggetti interessati nel corso della consultazione, che detta disposizione potesse essere interpretata anche nel senso della «legificazione» di disposizioni del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), finalizzata a riconoscere una particolare tutela ai titolari delle iniziative inserite sino alla VI delle graduatorie di priorità di programmazione degli interventi realizzativi dell'Enel S.p.a. e degli altri produttori degli impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate (le soprarichiamate «iniziative prescelte»), nonché agli altri soggetti a questi equiparati;

il Consiglio di Stato, investito della questione di cui al precedente alinea ha, con parere della sezione prima, 9 dicembre 1999, n. 996/99, interpretato l'art. 3, comma 7, della legge n. 481/1995, affermando che in forza di tale disposizione le «iniziative prescelte» sono, per tutta la durata delle relative convenzioni, «congelate» nella struttura e nel regime dei prezzi incentivanti all'epoca fissati con il provvedimento CIP n. 6/92, e quindi poste al riparo dal generale potere di revisione tariffaria riconosciuto all'Autorità dal primo periodo dello stesso articolo 3, comma 7, della legge n. 481/1995;

Visti:

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

l'art. 1, comma 21, della legge n. 537/1993;

gli articoli 3, comma 1, e 3, comma 7, della legge n. 481/1995;

l'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 12, e l'art. 15, comma 1;

Visto il provvedimento CIP n. 6/92, nonché la relazione tecnica allegata allo stesso provvedimento;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;

Viste:

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza della medesima Autorità;

la delibera dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 61/98;

la deliberazione dell'Autorità n. 81/99, che integra i meccanismi di aggiornamento prima operanti, attuando una previsione contenuta nel provvedimento CIP n. 6/92, dove è disposto che i prezzi ed i contributi siano aggiornati tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e proroga il termine di chiusura del procedimento avviato con delibera n. 61/98;

Considerato che:

la pronuncia del Consiglio di Stato abbia consentito di acquisire elementi conoscitivi dirimenti in ordine al valore da attribuire al disposto dell'art. 3, comma 7, legge n. 481/1995, quanto all'estensibilità dell'aggiornamento biennale alle cosiddette «iniziative prescelte»;

non si rendono più necessari ulteriori approfondimenti istruttori in ordine al significato da attribuire alla richiamata disposizione dell'art. 3, comma 7, secondo periodo, della legge n. 481/1995;

Ritenuto che, stante l'inquadramento operato dal Consiglio di Stato nel sopracitato parere nell'ambito del quadro normativo vigente, l'Autorità non sia legittimata a disporre l'aggiornamento tariffario nei confronti delle «iniziative prescelte»;

Ritenuto di non poter estendere, a legislazione invariata, l'efficacia della deliberazione n. 81/99 agli impianti di cui alle cosiddette «iniziative prescelte»;

Delibera:

Di chiudere il procedimento avviato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 61/98 il cui termine di chiusura è stato prorogato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 81/99, escludendo l'estensione dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 81/99 agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, secondo e terzo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e agli impianti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992, per i quali sia stato adempiuto l'onere imposto dal medesimo articolo.

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con efficacia dal giorno della pubblicazione.

Milano, 12 ottobre 2000

Il presidente: RANCI

00A13807

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto della Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 01710).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 1988, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata a Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a., con sede legale in Torino, via Nizza n. 150, nonché sede secondaria e sede amministrativa in Mogliano Veneto (Treviso), via Marocchesa n. 14, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 10 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Risparmio Vita Assicurazioni S.p.A. che ha approvato le modifiche statutarie all'art. 3, l'inserimento dell' art. 25, la modifica del precedente art. 25 che ha assunto il numero 26 e la rinumerazione degli articoli da 26 a 29 che hanno assunto rispettivamente i numeri da 27 a 30;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Torino nonché sede secondaria e sede amministrativa in Mogliano Veneto (Treviso), con le modifiche apportate agli articoli:

art. 3. *(Sede).* — Trasferimento della sede legale sita in Torino da via Alassio n. 15, a via Nizza n. 150, e della sede secondaria e sede amministrativa sita in Mogliano Veneto da via Ferretto n. 1, a via Marocchesa n. 14;

art. 25 nuovo articolo - *(Consiglio di amministrazione).* — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse;

ex art. 25, rinumerato art. 26 *(Collegio sindacale).* — Attribuzioni, doveri e durata in carica del collegio sindacale: rinvio alle norme di legge.

Nuova disciplina in materia di:

cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

nomina del presidente del collegio sindacale;

determinazione del compenso annuo per i sindaci;

possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità;

ex art. 26, rinumerato art. 27 *(Bilancio e Utili)* - articolo non modificato;

ex art. 27, rinumerato art. 28. *(Dividendi)* - articolo non modificato;

ex art. 28, rinumerato art. 29 *(Scioglimento)* - articolo non modificato;

ex art. 29, rinumerato art. 30 *(Disposizioni generali)* - articolo non modificato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A13771

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Generali Vita S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 01724).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;

Vista l'istanza del 10 agosto 2000, con la quale Generali Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, nonché quella successivamente inviata;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 17 ottobre 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Generali Vita S.p.a.;

Dispone:

La società Generali Vita S.p.a., con sede legale in Trieste, via Machiavelli n. 4 e sede amministrativa in Mogliano Veneto, via Marocchesa n. 14, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, approvandone il relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A13772

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 13 ottobre 2000.

Approvazione del progetto «esecutivo» dei lavori «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3° intervento»; Ente realizzatore: Assessorato regionale dei lavori pubblici; Ente attuatore: Consorzio di bonifica della Nurra. (Ordinanza n. 221).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;

Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto 1996, con la quale è stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del programma che prevede, tra l'altro, che gli interventi già previsti con finanziamento privato, negli stralci n. 1 e 2, vengano realizzati attraverso finanziamento pubblico mediante il ricorso ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti;

Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale e gli enti alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista la legge regionale 15 aprile 1998 n. 11 che prevede, tra l'altro, la possibilità di contrarre i mutui di cui alla legge regionale n. 12/1997 anche con altri enti creditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti, anche i lavori «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3° intervento»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 80 del 12 agosto 1997, con la quale il Consorzio di bonifica della Nurra è stato autorizzato a derogare al disposto di cui al comma 1, lettera *b)* dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nella parte che prevede la possibilità di procedere all'appalto integrato qualora sia prevalente la componente impiantistica;

Atteso che con proprio decreto n. 453/1998, l'assessore dei lavori pubblici, ente realizzatore dell'intervento, ha provveduto all'approvazione del progetto «definitivo» ed al finanziamento dell'intervento denominato: «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3° intervento», che sarà attuato dal Consorzio di bonifica della Nurra, per un importo pari a L. 28.460.000.000, importo rideterminato in L. 26.460.000.000, con successivo D.A. lavori pubblici n. 1083 del 23 dicembre 1998;

Atteso che il progetto esecutivo dell'opera «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3° intervento», predisposto dall'impresa Provera e Carrassi risultata aggiudicataria per la realizzazione della progettazione esecutiva e dei lavori, è stato adottato dal consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica della Nurra in data 1° febbraio 2000 con deliberazione n. 20, con il seguente quadro economico:

A) Lavori:		
lavori di contratto	L.	13.050.946.196
lavori integrativi	»	2.080.000.000
totale lavori	»	15.130.946.196
B) Somme a disposizione:		
espropri	»	416.587.000
imprevisti	»	5.306.968.076
spese generali	»	2.149.424.574
I.V.A. 20% su (A+B3)	»	3.456.074.154
sommano B)	»	11.329.053.804
Totale ...	»	26.460.000.000

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra ha trasmesso il progetto esecutivo all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 26 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 16124 del 28 settembre 2000 ha comunicato che il C.T.A.R., con voto n. 668 reso nella seduta del 27 giugno 2000, ha espresso parere favorevole sul progetto «esecutivo» «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3° intervento»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 154 del 30 luglio 1999 con la quale il direttore dell'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-cCommissario governativo con l'ordinanza commissariale sopracitata;

Ritenuto conseguentemente di dover approvare il progetto esecutivo dell'intervento «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3° intervento»; per l'importo complessivo di L. 26.460.000.000;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere espresso dal comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato il progetto «esecutivo» dei lavori «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3° intervento»; dell'importo complessivo di L. 26.460.000.000 così articolato:

A) Lavori:

lavori di contratto	L.	13.050.946.196
lavori integrativi	»	2.080.000.000
totale lavori	»	15.130.946.196

B) Somme a disposizione:

espropri	»	416.587.000
imprevisti	»	5.306.968.076
spese generali	»	2.149.424.574
I.V.A. 20% su (A+B3)	»	3.456.074.154
sommano B)	»	11.329.053.804
Totale	»	26.460.000.000

2. I lavori di cui al progetto approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

lavori: inizio entro mesi 1

espropriazioni: inizio entro mesi 1

lavori: compimento entro mesi 22

espropriazioni: compimento entro mesi 34

4. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta del Consorzio di bonifica della Nurra, dal Presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 ottobre 2000

Il sub-commissario governativo: DURANTI

00A13808

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrative.

Si comunica che il giorno 19 settembre 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrative la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 207 del 18 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000.

Conformemente all'art. 17, tale accordo è entrato in vigore il giorno 19 settembre 2000.

00A13715

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.17950-XV.J(2772) del 12 ottobre 2000, i manufatti esplosivi denomianti:

BP 2032 (d.f.: AF Scene di mezzanotte);

BP 8026 (d.f.: AF Spettacolo lunare),

che la «Alessi Fireworks S.r.l.» con sede in Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) — località Valle Orta intende importare dalla ditta The Broders Pyrotecnics Inc. — Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle legge di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A13714

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 ottobre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8417
Yen giapponese	91,88
Dracma greca	339,65
Corona danese	7,4432
Lira Sterlina	0,58090
Corona svedese	8,4843
Franco svizzero	1,5210
Corona islandese	73,30
Corona norvegese	7,8735
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,869
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,24
Litas lituano	3,3680
Lat lettone	0,5294
Lira maltese	0,3904
Zloty polacco	3,9270
Leu romeno	20914
Tallero sloveno	210,3455
Corona slovacca	43,472
Lira turca	576887
Dollaro australiano	1,6377
Dollaro canadese	1,2887
Dollaro di Hong Kong	6,5646
Dollaro neozelandese	2,1355
Dollaro di Singapore	1,4787
Wan sudcoreano	958,70
Rand sudafricano	6,3911

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13892

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1º novembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8554
Yen giapponese	92,83
Dracma greca	339,71
Corona danese	7,4434
Lira Sterlina	0,59120
Corona svedese	8,4740
Franco svizzero	1,5279
Corona islandese	73,40
Corona norvegese	7,8765
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,793
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,90
Litas lituano	3,4222
Lat lettone	0,5347
Lira maltese	0,3937
Zloty polacco	3,9482
Leu romeno	21261
Tallero sloveno	210,4025
Corona slovacca	43,625
Lira turca	582650
Dollaro australiano	1,6341
Dollaro canadese	1,3038
Dollaro di Hong Kong	6,6699
Dollaro neozelandese	2,1484
Dollaro di Singapore	1,4940
Wan sudcoreano	972,42
Rand sudafricano	6,4255

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13893

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Tutela dei marchi esposti nella fiera «10º JOB - scuola, orientamento e formazione», in Verona

Con decreto ministeriale del 26 settembre 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «10ª JOB - scuola, orientamento e formazione» che avrà luogo a Verona dal 23 novembre 2000 al 25 novembre 2000.

00A13713

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della società La Venezia Assicurazioni S.p.a., in Mogliano Veneto

Con provvedimento n. 1709 del 16 ottobre 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della società La Venezia Assicurazioni S.p.a. redatto secondo le deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 14 aprile 2000, che ha introdotto l'art. 19 (obbligo di informativa al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione), nonché disposto le modifiche relative al precedente art. 19, che ha assunto il numero 20 (cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi del collegio sindacale, nomina del presidente del collegio sindacale, determinazione del compenso per i sindaci, modalità di convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale) e la rinumerazione, aumentata di un'unità, dei successivi articoli.

00A13773

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651256/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.